

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

XXI.

TORNATA DEL 1° MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Osservazioni del Relatore sull'emendamento del Senatore De Filippo al § 4 dell'art. 11* — *Ritiro dell'emendamento De Filippo* — *Approvazione del § 4 dell'articolo 11* — *Approvazione dell'intero articolo 11* — *Emendamento del Senatore De Filippo al § 5 dell'art. 45, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Replica del Senatore De Filippo* — *Subemendamento del Senatore Pescatore* — *Parole del Senatore Piva in appoggio della proposta ministeriale* — *Osservazioni del Senatore Miraglia, del Commissario Regio e del Senatore Gadda* — *Ritiro dell'emendamento Pescatore* — *Reiezione degli emendamenti De Falco* — *Emendamento del Senatore Miraglia, respinto dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Replica del Senatore Miraglia* — *Schiarimenti dati dal Senatore Mirabelli, e replica del Commissario Regio* — *Reiezione degli emendamenti De Falco e Miraglia* — *Presentazione di quattro progetti di legge* — *Approvazione dell'articolo 45 per parti e per intero e dei successivi articoli 46, (emendato dal Ministro di Grazia e Giustizia) e 47* — *L'articolo 48 vien modificato col consenso del Ministro e della Commissione in conformità di un emendamento del Senatore Conforti* — *Approvazione dell'art. 49* — *Emendamento dell'onorevole Pescatore all'art. 50 non accettato dal Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Pescatore* — *Approvazione dell'articolo* — *Emendamento del Ministro, del Senatore Pescatore e della Commissione al § 1 dell'art. 51* — *Approvazione per parti e per intero dell'articolo modificato, dell'articolo 52 e del § 1 dell'art. 53* — *Emendamento Pescatore al § 2* — *Parole del Relatore a sostegno della variante proposta al detto paragrafo, approvata dal Senato e dal Ministro, accettata dal Senatore Pescatore* — *Approvazione del § e dell'intero art. 53 modificato* — *Emendamento De Falco all'art. 54 respinto dal Ministro e dalla Commissione* — *Approvazione per parti e per intero degli articoli 54, 55, 56 e 57* — *Osservazioni ed emendamenti proposti dal Senatore Gadda all'art. 58, al quale rispondono il Regio Commissario e il Ministro* — *Avvertenza del Senatore Arrivabene* — *Replica del Senatore Gadda, e contro-replica del Ministro* — *Modificazione proposta al § 1 dal Regio Commissario, approvata* — *Approvazione del § e del successivo § 2 (modificato dal Regio Commissario) e dell'intero articolo 58* — *Approvazione dell'emendamento proposto dalla Commissione al § 1 dell'art. 59* — *Approvazione del § medesimo e dei successivi §§ 2 e 3* — *Emendamento proposto dal Senatore Pescatore al § 4, respinto dal Relatore e dal Regio Commissario, sostenuto dal proponente, e combattuto dal Ministro* — *Approvazione del § 4, dell'intero articolo 59 e degli articoli 60 e 61.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti: il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio; più tardi in-

tervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze ed il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura

del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori: Cittadella e Pasqui, di un mese per motivi di salute; Giustinian di un mese, e Miniscalchi-Erizzo di giorni 21 per motivi di famiglia, cho viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione per l'approvazione ed attuazione del progetto di Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente rimase in sospeso il § 4 dell'art. 11 che venne rinviato all'esame della Commissione.

La discussione dovrà incominciare sull'articolo 45 a meno che la Commissione non intenda riferire sull'articolo rimasto sospeso.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha riconosciuto essere venuta meno l'opportunità della modificazione proposta dall'onorevole De Filippo al § 4 dell'art. 11 del progetto del Codice penale.

Il § 4 dell'art. 11, come ben sapete, dichiara quale, fra le pene enunciate nei precedenti paragrafi, sono comprese nella denominazione di pene restrittive della libertà personale. E l'emendamento dell'onorevole De Filippo consisteva nel sostituire le parole: *pena affittive delle persone alle altre: pena restrittive della libertà personale*.

L'onorevole De Filippo osservava molto giustamente che dalla locuzione: *pena restrittiva della libertà personale*, naturalmente era esclusa la pena di morte e che un caso si verificava nell'art. 7 la cui locuzione si riferiva anche alla suddetta pena massima.

L'art. 7 essendo stato votato ed essendo stato riformato in modo che, dove si leggeva prima « se uno straniero fuori dai casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale » si è invece sostituito la locuzione: « se uno straniero fuori dai casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero con-

tro un cittadino un crimine punito colla morte o con pene restrittive della libertà personale » questo articolo non può più dar luogo ad equivoci e rende affatto inutile la modificazione dell'onorevole De Filippo all'art. 11.

Restava solamente a vedersi se non vi fossero nelle successive disposizioni del progetto del Codice altri casi in cui si verificasse lo stesso inconveniente incontrato nell'art. 7; ma le indagini fatte hanno persuaso la Commissione che in nessun'altra parte del progetto la frase « pene restrittive della libertà personale » è stata adoperata riflessibilmente alla pena di morte; per cui adesso rimarrebbe oziosa la modificazione all'art. 11, anzi metterebbe nella necessità di modificare quasi tutti gli articoli del Codice in cui c'è riferimento alle pene restrittive della libertà personale, e ciò senza nessun vantaggio.

Per queste ragioni la Commissione ha deliberato di mantenere l'art. 11, § 4 nella sua dizione integrale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ringrazio anzitutto la Commissione di avere, almeno in parte, preso in considerazione il mio emendamento, inquantochè io ho raggiunto il mio scopo di colmare una lacuna che aveva osservato nell'articolo 7.

Io non insisto sulla seconda parte, che tendea a sostituire alle parole adoperate nel § 4 dell'articolo 11 del progetto, *pena restrittiva della libertà personale*, queste altre: *pena affittive della persona*, come quelle più generali e comprensive, non escludenti il N. 1 del detto articolo, che riguarda la pena di morte. Ma comprendo anch'io, che siccome negli articoli successivi si adoperano sempre le parole le quali già sono nel detto § 4, così bisognerebbe poi modificarli tutti, e forse andare incontro a qualche inconveniente. Per conseguenza ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Senatore De Filippo ritirato il suo emendamento, pongo ai voti il paragrafo 4 dell'articolo 11, che suona così:

« § 4. Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale, sono quelle indicate nei numeri 2, 3 e 4, del paragrafo 1;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

nei numeri 1, 2 e 3 del paragrafo 2, e nel N. 1 del paragrafo 3. »

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 11, voglia sorgere.

(Approvato.)

La Commissione, ha in pronto la Relazione sugli altri articoli rinviati?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Gli altri articoli rinviati sono tutti in deliberazione.

PRESIDENTE. Allora si riprende la discussione dall'articolo 45, che è il primo del Capo III.

Ne do lettura:

CAPO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

Art. 45.

» § 1. Ogni condanna a pena criminale produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici.

« § 2. La condanna alla pena della morte ed a quella dell'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. del possesso e godimento di tutti i suoi beni e della facoltà di disporre in verun modo;

2. del diritto di acquistare a qualunque titolo, salvo che per causa di alimenti;

3. della podestà patria e dell'autorità maritale;

4. della facoltà di stare in giudizio fuorchè per ministero di un curatore;

5. della capacità di deporre in giudizio come testimone o perito, tranne che per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti.

» § 3. Questa ultima incapacità si applica anche al condannato alla pena della reclusione. »

Dissi già l'altro giorno che a questo articolo furono proposte modificazioni ed aggiunte, per cui sarebbe stato conveniente rimandarlo alla Commissione, la quale, in unione al signor Ministro Guardasigilli, l'avrebbe sottoposto a nuovo esame, per presentare poi al Senato una formola più concreta e più ragionata, tenuto conto delle varie proposte che furono fatte.

Aspetto di sentire dall'onorevole Relatore il risultato della deliberazione presa a questo riguardo dalla Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione

è venuta nella deliberazione di adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale è composto nei seguenti termini:

Quanto al paragrafo 1 rimane identico al testo.

Nei paragrafi 2 e 3 sono introdotte queste modificazioni.

« 2. La condanna alla morte ed all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. Della potestà patria e dell'autorità maritale.

2. Della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna.

3. Della capacità di deporre in giudizio come testimone o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti. »

Questo è il testo che è stato adottato dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche la prima parte è stata modificata.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domanda la parola per una rettificazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il primo paragrafo si sarebbe, d'accordo colla Commissione, concepito in questi termini:

« Ogni condanna alla pena di morte, dell'ergastolo e della reclusione produce di diritto l'interdizione del condannato dai pubblici uffici. »

Si è, cioè, tolta la parola: *criminale*, la quale comprende pure la pena della relegazione, essendosi creduto conveniente di non estendere ai condannati a questa ultima pena la interdizione dai pubblici uffici; e venne sostituita l'indicazione specifica di tutte le altre pene criminali le quali trarranno seco anche l'altra pena sopraccennata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bisognerebbe aggiungere anche il § 2 del progetto della Commissione così concepito:

« Il condannato alla pena di morte o dell'ergastolo è nello stato d'interdizione legale, ed a lui si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. È nullo anche il testamento che esso abbia fatto prima che la condanna fosse divenuta irrevocabile. »

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Miraglia abbia domandato la parola su quest'articolo, ed io gliela concedo.

Senatore MIRAGLIA. Non occorre più che io intrattenga il Senato, poichè l'art. 45 da me emendato corrisponde a quello oggi accennato dall'onorevole Commissario Regio. Io intendevo di non comprendere nel numero di coloro i quali incorrono nell'interdizione dai pubblici uffici i condannati alla relegazione. La Commissione o l'onorevole signor Ministro sono convenuti in questo mio avviso, onde io ringrazio l'una e l'altro.

PRESIDENTE. Leggo allora l'articolo modificato.

Art. 45.

« § 1. Ogni condanna alla pena di morte, dell'ergastolo e della reclusione produce di diritto l'interdizione del condannato dai pubblici uffici. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La condanna alla pena della morte ed a quella dell'ergastolo priva inoltre il condannato...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego il signor Presidente a leggere il mio emendamento, al quale si è accostata la Commissione.

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli, concertato colla Commissione:

« § 2. La condanna alla morte od all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. Della potestà patria e dell'autorità maritale;
2. Della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna;
3. Della capacità di deporre in giudizio, come testimonio o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta; l'onorevole Senatore De Filippo propone che dal N. 3 di questo paragrafo si tolgano le ultime parole: *tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti.*

Il Senatore De Filippo ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Il motivo del mio emendamento è evidente.

A me pare che lo scopo di questo paragrafo, ed è giusto, è quello di impedire che i condannati alla morte ed i condannati all'ergastolo abbiano la facoltà di fare da testimonio o da perito negli atti e di deporre in giudizio. Questo lo ammetto; ma, o io m'inganno, o le parole che seguono distruggono la disposizione medesima; perocchè si dice che son capaci a dar degli schiarimenti. Mi spiego:

Nei giudizi avanti alle Corti permanenti, nei giudizi fatti esclusivamente da Magistrati, era ciò possibile, e perchè? Perchè un Magistrato poteva benissimo distinguere la deposizione legittima e legale di un testimone che avea la facoltà di deporre, dal condannato incapace a deporre, ma capace di somministrar degli schiarimenti; e tanto più era possibile, inquantochè i Magistrati permanenti avendo l'obbligo di motivare la sentenza, non potevano altrimenti motivarla, se non mettendo a fondamento delle loro decisioni le deposizioni giurate; vale quanto dire quelle deposizioni sulle quali legalmente potevano essi stabilire il loro convincimento; ma quando voi consentite che un condannato all'ergastolo si presenti nei giudizi e faccia la sua dichiarazione, sia pure per dar semplici schiarimenti, potete voi impedire che il Giurato non ne riceva quell'impressione che ne riceverebbe da qualunque altra deposizione legale? Credete voi che un Giurato venga a fare questa distinzione difficile e sottile fra l'una e l'altra deposizione? Egli non dovendo render conto ad alcuno del suo convincimento, lo stabilirà indistintamente sopra tutte le dichiarazioni; ed allora il divieto, l'incapacità consacrata in quest'articolo non produrrà alcun effetto, e voi non raggiungerete alcuno scopo, ch'è quello di evitare che un verdetto abbia a fondamento le dichiarazioni di uomini che per la loro qualità di condannati a pena cotanto grave, non ispirano alcuna fiducia della verità dei loro detti.

E però credo che se veramente e seriamente si vuole impedire ai condannati a morte e all'ergastolo di fare le loro dichiarazioni in giudizio, bisogna impedirlo in tutto o per tutto, senza limitazione e senza riserve.

Se la Commissione ed il signor Ministro credono queste mie osservazioni abbastanza gravi per indurli ad accogliere il mio emendamento, io ne sarò lieto, altrimenti sono pronto a ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

tirarlo, poichè, siccome ho già detto nella precedente tornata, non bisogna illudersi, essendo certo che quando la Commissione e il signor Ministro non ne vogliono sapere, è inutile sperare che un qualunque emendamento sia approvato.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Io mi attengo alle considerazioni stesse esposte dall'onorevole Senatore De Filippo.

Egli vorrebbe escludere le deposizioni anche per semplici schiarimenti delle persone che si trovano nella condizione di cui all'art. 45, per la ragione che essendo nel sistema della nostra procedura penale ammesso il giudizio per giurati, ed il giudizio coi giudici permanenti, gli sembra che riescano pericolose dinanzi ai giurati quelle testimonianze che non lo sarebbero quando si trattasse di giudici permanenti; ma appunto perchè abbiamo questo sistema dei giudici permanenti e dei giurati, è evidente che nelle circostanze almeno, in cui le deposizioni di questi testimoni debbono essere raccolte dai giudici permanenti non presentano alcun pericolo; e negli altri casi si possono omettere. Intanto sarebbe improvvido pronunziare assolutamente l'incapacità dei testimoni indicati nell'art. 45, e privare così l'amministrazione della giustizia d'un sussidio che molte volte produce ottimi risultamenti.

Ma per verità le apprensioni dell'onorevole De Filippo sono esagerate, perchè il Presidente previene sempre i giurati sul valore che deve dare alle deposizioni di questi testimoni dalla bocca dei quali si raccolgono talvolta delle notizie utilissime e che non si potrebbero altrimenti ottenere: ond'è che le loro deposizioni possono esser pure di una grande importanza anche nelle Corti di Assise.

Per queste ragioni a nome della Commissione dichiaro che non accetto la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole De Filippo ha detto di non poter ammettere questo paragrafo, e di preferire che sia tolta affatto ai condannati la facoltà di deporre in giudizio. Sono di avviso diametralmente op-

posto, e se fosse necessità scegliere tra il divieto assoluto di deporre in giudizio, e la facoltà di deporre anche con giuramento, ammetterei di preferenza il secondo partito.

Supremo interesse della società è che non sia mai chiusa la via all'accertamento del vero ed alla scoperta del colpevole.

Ora, può accadere e accade frequentemente che non vi sia altro mezzo di prova che quella che si può ricavare dalla bocca dei condannati. Si supponga il caso di reati commessi nelle case di pena, e di cui non sianvi altri testimoni fuorchè i condannati; se questi non potranno essere sentiti, il colpevole rimarrà impunito; se un reato venga commesso nell'interno di una casa a cui non sia stato presente altro testimone che un individuo stato successivamente condannato, si dovrà rinunciare alla scoperta della verità, unicamente perchè si teme che i giurati prestino troppa fede alle di lui deposizioni?

Vogliamo credere che i giurati nella cui coscienza e discernimento si è riposta tanta fiducia da fare dipendere dai loro verdetti la perdita di quanto hanno di più caro o sacro i cittadini, non abbiano la capacità di apprezzare il valore che meritino i detti de' condannati?

Quando essi sono dal Presidente posti in avvertenza che l'individuo è chiamato a fornire semplici schiarimenti, ben sapranno valutare la di lui deposizione, e non gli attribuiranno certo maggiore importanza di quella che meriti.

Non è perciò a temersi alcun pericolo; laddove, ripeto, non può che recare in molti casi un danno gravissimo per la società, il privare i giudici di questo mezzo di prova.

Sono perciò fermamente convinto che si debba conservare l'articolo qual è concepito, e porto anzi fiducia, che l'onorevole De Filippo, riflettendoci sopra, non vorrà insistere nel suo emendamento, tanto più che il Codice attualmente in vigore ed in genere tutte le legislazioni contengono disposizioni analoghe, nè mai sorsero lagnanze perchè abbiano prodotti inconvenienti.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Mi duole di non poter corrispondere alla fiducia in me riposta di non insistere nella mia proposta. O mi sono male spiegato, o tanto il Relatore della Commissione quanto il Commissario Regio non hanno esat-

tamente interpretato il concetto onde io son mosso.

Di fatto gli esempi da loro addotti, e gli inconvenienti ai quali accennano, non hanno nulla che fare colla mia proposta. Essi sono entrati in un altro ordine di idee, in quello cioè dei testimoni *necessari*.

Su questo punto siamo perfettamente d'accordo, imperocchè quando in una famiglia succede un fatto e non ci sieno altri testimoni, allora di necessità si sentono anche i fratelli ed i genitori di un accusato, malgrado che non possano, per regola generale, essere sentiti in giudizio.

Qui però si tratta non di necessità, ma di *capacità*. Credete voi, Signori, capace cotesta specie d'individui da far da testimoni?

Voi li dichiarate incapaci; e intanto, poniamo l'ipotesi che accada un reato, al quale siano stati presenti molti individui che hanno la capacità di deporre, e nel tempo stesso dei condannati all'ergastolo, voi fate citare anche costoro, ad onta che non si tratti di necessità. È vero che, in quanto a costoro, cercate di diminuirne l'importanza, limitando la loro testimonianza a somministrar semplici schiarimenti; ma ritorniamo a quello che ho detto poc'anzi: potranno i Giurati fare cotesta distinzione? o invece tutte insieme, prove e chiarimenti, concorreranno a stabilire il loro convincimento?

Sono stato accusato di voler disarmare il braccio della giustizia, ed impedire che i colpevoli abbiano la meritata pena: tutt'altro. Io voglio impedire che a base di una condanna, che può essere anche una condanna capitale, abbiano a servire le dichiarazioni di uomini perversi. Comprendo che ciò avvenga quando si tratti, per esempio, di un reato commesso in un carcere penitenziario, ove non si trovino altri individui che de' condannati all'ergastolo: ma allora è un caso eccezionale, è una necessità, non vi è altro mezzo perchè la giustizia abbia il suo corso; ma, lo ripeto, allora si entra in un altro ordine d'idee, nel quale ho già dichiarato che sono d'accordo con la Commissione e col R. Commissario. Allora non è più quistione di Codice penale, ma è quistione di procedura penale; e rientra nei poteri discrezionali del Pubblico Ministero.

Senatore PESCATORE. Chiedo la parola.

Senatore PICA. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Laonde io spero che dopo queste spiegazioni la Commissione non voglia essere tanto avversa al mio emendamento; che se poi non son riuscito a persuaderla, ho già dichiarato di ritirarlo; tengo molto però affinché si persuada che il mio pensiero non è stato affatto quello di disarmare il braccio della giustizia, trattandosi non di testimonianze necessarie, ma di capacità di attestare.

PRESIDENTE. L'onor. Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io non ho chiesto la parola su questa questione, ma su quella del testamento del condannato.

PRESIDENTE. L'onor. Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare che le due opinioni si possano conciliare, anzi mi pare che infatti già siano concordi.

Io non credo che in pratica i presidenti di Corte d'Assise ammettano un condannato a deporre tranne in casi di necessità. Se vi sono testimoni da una parte e dall'altra che si possano valutare, farebbe ben male quel presidente che introducesse un elemento così sospetto e facile ad indurre il giudice in errore. Gli è nel solo caso di necessità che i presidenti s'inducono ad ammettere i condannati, non dirò a deporre, ma a dare schiarimenti su fatti di cui possono aver cognizione. Quindi mi pare che la Commissione dovrebbe accettare l'aggiunta di una sola parola là dove dice: « della capacità di deporre in giudizio come testimone o perito » aggiungere *tranne il caso di necessità* ecc. Mi pare che l'aggiunta di queste parole *tranne il caso di necessità* possa metter d'accordo l'onorevole De Filippo e la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. Io mi permetto di osservare che il testo dell'articolo riguarda la incapacità del condannato a deporre in giudizio come testimone o perito, tranne che per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti.

Non è detto mica che il condannato possa a questo obbietto esser chiamato soltanto nei giudizi penali; può essere chiamato anche nei giudizi civili. Tanto è vero che può essere chiamato nei giudizi civili, inquanto si parla di periti, e non si chiama un condannato a far da perito nei giudizi criminali, ma si chiama e può chiamarsi per dare schiarimenti come perito in un giudizio civile.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Ora, la dizione dell'articolo concepito così, riguardando tanto i giudizi penali che i civili, mi pare esattissima, e che non debba farvisi veruna modificazione, nè parlarsi del caso che il testimone o perito sia o non sia necessario. Nei giudizi civili rimane alla prudenza della magistratura valutare queste deposizioni, le quali non sono deposizioni giurate, ma semplici dichiarazioni.

Nei giudizi penali è naturale che il Presidente della Corte di Assise informi i giurati della condizione del testimone condannato, e quindi della incapacità di un condannato all'ergastolo o ad un'altra pena o che fu chiamato come testimone o perito, di rendere testimonianza e di quella minor credibilità che possa accordarsi agli schiarimenti o dichiarazioni del medesimo.

Mi pare quindi che l'articolo stia bene come è concepito, e non debba essere modificato.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Trovo una discordanza tra il testo della Commissione e quello dell'emendamento dell'onorevole Guardasigilli. Nel testo della Commissione si dice che il condannato è privato della capacità di fare da testimone e da perito negli atti e di deporre in giudizio; ma nel testo dell'emendamento ministeriale essendosi sopresse le parole: *di fare da testimone o da perito negli atti*, ben a ragione si deduce la conseguenza che il condannato non è incapace a far da testimone negli atti autentici....

PRESIDENTE. Scusi, la discussione non è nel testo della Commissione, ma del Ministro.

Senatore MIRAGLIA. Ed appunto le mie osservazioni sono nel testo del Ministero, desiderando io che fosse adottato quello della Commissione per evitare l'accennato inconveniente che i condannati fossero testimoni idonei negli istrumenti e nei testamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha avvisatamente soppressa le parole che si leggono nel testo della Commissione, e la soppressione ha avuto luogo d'accordo con la Commissione stessa. Il motivo sta in ciò che in ordine agli atti a cui possano intervenire i condannati, provvedono a sufficienza le leggi civili, nè occorre occuparsene nel codice penale, come non se ne occupano i principali codici di Europa, tanto più che si correrebbe il pericolo d'introdurre

una qualche innovazione non avvertita a leggi speciali che per gravi motivi ammettano i condannati ad intervenire in atti civili.

Giacchè ho la parola osserverò che il Governo non può accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, secondo cui le persone di cui si tratta, non dovrebbero essere sentite che in caso di necessità.

Non si può dubitare che il Pubblico Ministero non li farà citare ed il Presidente non li sentirà, che quando ve ne sia il bisogno, e manchino fonti più pure, alle quali si possa attingere la prova del reato.

Ma non è conveniente il farne oggetto di una espressa disposizione di legge.

Come si fa a conoscere *a priori* questa necessità? È l'esito del dibattimento, che determina se erano o non necessarie le indicazioni fornite da questi testimoni.

Se il Pubblico Ministero avrà altri testimoni favorevoli all'accusa, su cui possa fare assegnamento, non si esporrà certo al pericolo di vedersi attenuare i suoi mezzi di prova, inoltre a deporre una persona che inspira sì poca fiducia.

Se la cita, e il Presidente ne riceve la deposizione, avviene certo perchè lo ravvisa utile, e l'utile in questa materia è un bisogno.

Che se non potessero essere chiamati, se non quando manchino affatto altre prove, avverrebbe spesso che i difensori si opporrebbero con ragione al loro esame per esservi altri testimoni citati a deporre sullo stesso fatto, e che non ricavandosi poscia dal detto di questi la prova su cui si faceva assegnamento, venga in definitiva a rimanere impunito il colpevole.

Del resto quando la legge dispone che costoro non siano chiamati che a fornire indicazioni e schiarimenti, chiarisce abbastanza che i loro detti non fanno prova se non in quanto armonizzino cogli altri risultamenti della discussione, e siano sorretti e corroborati da altri indizi. Se ciò non avvenga, se i giurati non avranno a prova del reato che le dichiarazioni dei condannati, e manchi ogni altro indizio, o peggio ancora se gli indizi siano in urto colle dichiarazioni medesime, non ci presteranno fede di sorta, e così non avverrà mai il pericolo temuto dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Senatore MIRAGLIA. Io richiamo particolarmente l'attenzione del Senato su questa disamina, e mi permetta l'onorevole Commissario Regio di osservargli, che se la incapacità dei condannati a far da testimone negli atti solenni non si scrive nel Codice penale, non potete trovarla nel Codice civile e nelle leggi sul notariato; e mi dispiace che lo stesso signor Commissario Regio abbia potuto asserire che in nessun Codice penale si è scritta disposizione in ordine a questa incapacità.

Prima di tutto osservo che nell'art. 17 delle Leggi penali napoletane era scritta la disposizione, ripetuta nel progetto della Commissione; e se nel Codice penale francese non si faceva parola di questa incapacità, la ragione ne fu che si trovava scritta nell'art. 25 del Codice civile e sotto la sezione seconda del capitolo 2, del titolo 1, del libro 1, nella quale sezione si conteneva tutto il sistema della privazione dei diritti civili per effetto di condanne. Ma nel Codice civile italiano non si parla della incapacità dei testimoni per causa di condanna, e per vero l'art. 788 del Codice civile dice che i testimoni nei testamenti per essere idonei non debbono aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili. Spetta adunque al Codice penale di stabilire le condanne che privano il condannato della capacità di far da testimone negli atti. Ed in quanto ai testimoni istrumentarii, io osservo che le diverse leggi sul notariato le quali hanno ancora imperio nella penisola non parlano della incapacità dei testimoni per causa di condanna; ond'è che una lacuna nel Codice penale produrrebbe il funesto effetto di rendere capaci i condannati a far da testimone negli atti solenni.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io vorrei fare un'osservazione al Senato e al Governo intorno a questa questione.

Io non entrerò nella disputa dottissima che veggio farsi ora, se nelle leggi civili si sia sempre indicato che, colui il quale è stato colpito da una tale penalità, non può essere testimonio valido; io non ardirò pronunciarvi in proposito, perchè non ho presente la completa legislazione civile. Ma mi faccio una domanda: Ora noi stabiliamo la pena che è por-

tata da questa disposizione? Perchè se la inabilitazione agli atti civili è parte di questa pena, perchè non la dirò qui nell'articolo, che stabilisce questa pena? Perchè qui la dirò solo in parte; ed in parte dovrò andarla a trovare altrove negli altri Codici? Faccio tale osservazione perchè amerei vedere la disposizione penale completa ed omogenea.

PRESIDENTE. Faccio osservare che a quest'articolo sono stati proposti varii emendamenti, e tra gli altri vi è quello proposto dal Senatore De Falco all'art. 45; ci è di più l'art. 45 *bis* e 45 *ter*, e quindi anche l'art. 46 dello stesso. Desidero sapere dalla Commissione se ha esaminato questi emendamenti dell'onorevole Senatore De Falco, stati stampati, e qual è la sua opinione in proposito.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non aderisce agli emendamenti dell'onorevole Senatore De Falco.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questi emendamenti in parte riguardano materia sulla quale il Senato ha già deliberato, in parte non sono che la ripetizione in altra forma delle disposizioni che si contengono nel progetto. L'emendamento dell'onorevole Senatore De Falco all'art. 45 è così concepito.

Art. 45.

« Ogni condanna a pena criminale produce di diritto la perdita dei titoli, gradi, funzioni, impieghi ed uffici pubblici, di cui il condannato era rivestito; produce altresì l'interdizione perpetua o temporanea di quei diritti politici e civili che sono determinati dalla legge. »

In sostanza con quest'emendamento si dice ciò che il Senato ha già votato. Colui che è condannato a pena criminale è interdetto dai pubblici uffici, e fra le conseguenze della pena dell'interdizione dai pubblici uffici vi è appunto la perdita dei titoli, gradi, funzioni, impieghi ed uffici pubblici.

L'art. 45 *bis* prevede il caso della condanna a pena criminale perpetua e su questo il Senato ha recentemente votato, quindi non occorre più di occuparsene.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Quanto alla seconda parte di quest'articolo così concepita:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporne altrimenti che per testamento. Al condannato in istato di interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Se ne discuterà contemporaneamente all'emendamento proposto dell'onorevole Senatore Miraglia, giacchè ambedue colle loro proposte vogliono far dichiarare che i condannati conservano la facoltà di fare testamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io mi era riferito unicamente a questa parte dell'articolo che è la più essenziale, cioè la capacità di testare che è infine quella a cui si riduce la gran divergenza tra gli emendamenti ed il progetto ministeriale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. In ordine all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco, osservo che egli vorrebbe aggiungere all'art. 45 una disposizione che si trova già nel Codice di procedura penale. Infatti, l'art. 543 del detto Codice è perfettamente identico all'emendamento di cui si tratta, e parmi quindi che non vi sia bisogno di ripeterlo nel Codice penale.

PRESIDENTE. Sarebbe il caso adesso di mettere ai voti l'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. La ritiro.

PRESIDENTE. Mettiamo ora in discussione gli emendamenti De Falco. Ne do lettura.

Art. 45.

« Ogni condanna a pena criminale produce di diritto la perdita dei titoli, gradi, funzioni, impieghi ed uffici pubblici, di cui il condannato era rivestito; produce altresì l'interdizione perpetua e temporanea di quei diritti politici e civili che sono determinati dalla legge. »

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Art. 45 bis.

« La condanna a pena criminale perpetua produce di dritto l'interdizione legale del condannato. Sono in istato d'interdizione legale durante la pena, i condannati alla reclusione ed i condannati alla relegazione per tempo non inferiore a quindici anni. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Come bene accennava l'onorevole Relatore della Commissione, qui è la discordanza fra il mio emendamento e quello del Senatore De Falco. La discordanza sta nel lasciare o nel non lasciare al condannato la facoltà di testare. Chiederei all'onorevole Presidente di poter dire su ciò poche parole.

PRESIDENTE. Se mi permette, metterei ai voti innanzi tutto la prima parte dell'emendamento; poichè mi pare che non sia su di esso che ella intende parlare, ma bensì sul secondo.

Senatore MIRAGLIA. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora rileggo la prima parte dell'emendamento.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa prima parte dell'emendamento De Falco, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Legge:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporne altrimenti che per testamento. Al condannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Secondo la profezia dell'onorevole mio amico Senatore De Filippo non c'è da sperare di vedere accolti emendamenti, ma io prendo ben volentieri la parola per sostenere il mio emendamento che armonizza con quello presentato dall'onorevole Senatore De Falco, perciocchè è assai grave la quistione se al condannato alla pena di morte o dell'ergastolo si debba conservare la facoltà di testare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Facendo io voti che al condannato a queste pene non si togliesse la facoltà di testare, sono conservatore e non novatore, ed al Senato non dispiace al certo la voce di chi vuol essere conservatore. La legislazione sugli effetti civili delle condanne si trova da dieci anni unificata, e con la legge transitoria per l'attuazione del Codice civile emanata in epoca in cui eravi dissonanza nei Codici dei diversi Stati della Penisola, essendosi stabilito in principio che i condannati alla pena di morte e dell'ergastolo non erano privati della facoltà di testare, siamo di già in possesso e senza alcun inconveniente di un benefico provvedimento. Quali potrebbero adunque essere le ragioni che hanno consigliato il Governo ad introdurre un sistema sì rigoroso da sconoscere il nostro diritto storico? Io non ne veggio alcuna meritevole di considerazione.

Per isvolgere con qualche chiarezza l'emendamento, io debbo risalire ai principi con quella brevità che richiede una discussione di simil natura innanzi ad un Corpo legislativo.

In Roma i condannati alla pena di morte e della deportazione non potevano testare, e la mirabile costituzione politica di quel popolo legislatore menava ad una conseguenza sì rigorosa. I diritti di cittadinanza formavano la grande prerogativa del popolo romano; e non era al certo conveniente che un cittadino dichiarato colpevole di delitto capitale subisse la pena rivestito di quelle nobili prerogative. S'immaginò che il colpevole per effetto della condanna era divenuto *servo della pena*, e come tale spogliato dei diritti di cittadinanza. Diventavano *servi della pena* i condannati all'ultimo supplizio, sebbene nei bei tempi di Roma questa condanna non fosse eseguita, massima estimandosi la pena dell'interdizione dell'acqua e del fuoco, vale a dire l'esilio. Incorrevano pure nella servitù della pena i condannati ai metalli, ed essendo un effetto della servitù della pena che il condannato si considerava come morto, *servitutem mortalitatis fere comparamus*, incorreva per ciò nella massima diminuzione di capo.

È notevole che la deportazione, benchè pena di delitto capitale, non faceva incorrere il condannato nella servitù della pena, perchè conservava la libertà e l'esercizio degli atti di diritto delle genti. Egli perdeva soltanto i

diritti di cittadinanza, e perciò non incorreva nella massima, ma nella media diminuzione di capo.

Un altro effetto della condanna per delitto capitale era la *confisca* dei beni, e soltanto in considerazione dei figli del condannato, cominciò man mano a mitigarsi il rigor della legge sulla confisca. Non è questo il momento di esaminare la origine, il progresso e la successiva moderazione della confisca dei beni sotto la legislazione imperatoria.

Ora, dalla servitù della pena e dalla confisca dei beni ne derivò che, sotto la legislazione imperatoria dei Romani, il condannato per delitto capitale perdeva la capacità di testare, ed era altresì incapace a ricevere per testamento.

Ma, dalla decadenza dei Romani ne avvenne quello che dovea avvenire. Non potendosi più dire nella decadenza dell'impero *Civis romanus sum*, non poté fare diversamente Giustiniano di abolire la servitù della pena, ed in Europa, dopo la caduta dell'impero di Occidente, prevalse il principio che, per qualunque condanna, non s'incorreva nella servitù della pena. Lo stesso Giustiniano abolì la confisca dei beni; e questa benefica disposizione fu confermata in Europa per *jus receptum*, perchè arbitrarie essendo le pene, arbitraria divenne pur la confisca che ordinariamente si pronunziava per delitto di lesa maestà.

Cessate adunque le ragioni per le quali in Roma la servitù della pena e la media diminuzione di capo producevano la perdita di molti dei diritti civili, ben si comprende perchè in Europa prevalse il principio contrario, che, cioè, i condannati per delitto capitale potevan testare. Per non moltiplicare le citazioni, vediamo che ne dice sul punto che ci occupa il principe degli scrittori in materia di usi d'Europa, il dotto Groenewegen.

Egli sul § 4. delle *Instituta tit. quib. mod. testam. infirm.* pianta la proposizione, *damnatus ad mortem naturalem aut civilem hodie testamentum facere potest*; proposizione che in poche e gravi parole sviluppa così:

Poenae servitus in desuetudinem abiit; ideoque, hodie nihil vetat quominus testamentum facere possit ad mortem naturalem aut civilem damnatus, si per sententiam omnia ipsius

bona publicata non sint. Idque ita consuetudine observari tralunt.

E Carpzovio, scrittore che da Witten nelle sue Memorie *juris consultorum* meritò di essere annoverato tra i grandi giureconsulti del secolo XVII, nella sua opera intitolata: *Practicae novae rerum criminalium*, esaminò a fondo la questione di cui ci occupiamo, e bellamente dimostrò la capacità civile del condannato a morte a poter fare un testamento. *Reus ad mortem condemnatus testamenti factionem habeat, et de bonis suis testari queat. Quia enim nec hodie servus poenae efficitur, nec bonis suis privatur, publicatione et confiscatione bonorum sublata; ut sic quoris modo de bonis suis disponere possit; nihil certe ob stare videtur, quin et de iisdem testari queat. Idque in Electoratu Sax. extra dubium est.*

Nè la stessa disamina era sfuggita agli scrittori italiani. Si può vedere nel De Marinis una lunga discussione sulla materia, nè mancò Biagio Altimari nel trattato *de nullitatibus* di svolgere ampiamente un problema sì arduo. Le decisioni degli antichi tribunali delle provincie meridionali fan fede della benignità dell'antica giurisprudenza, nè in Toscana si pensava diversamente.

Ecco adunque dimostrata con imponenti autorità la capacità di testare dei condannati a morte nel continente europeo, prima delle moderne codificazioni.

Non abbiasi a credere che l'antica giurisprudenza dell'ex-Stato Pontificio si fosse discostata da quella che prevaleva in Europa; perciocchè, mentre in Roma il diritto romano era rispettato precisamente nella materia testamentaria, non poteva però esser conservato un principio che era in opposizione alle massime fondamentali del cristianesimo, che tanta influenza ha esercitato sulla legislazione civile. Come potevano per vero, o Signori, in Roma cristiana ammettersi le conseguenze della servitù della pena, tra le quali primeggiavano quelle dello scioglimento del matrimonio e dei legami di parentela e di affinità? Il servo della pena o il deportato *cognationes et adfinitates omnes, quas ante habuit, amitit*, diceva la leg. 4. *de gradibus*; e per l'opposto in Roma cristiana e negli altri Stati la condanna a qualunque pena non scioglieva il matrimonio, nè rompeva i legami di parentela o di affinità. Da ciò nasce

che anche nell'ex-Stato pontificio, non ostante la durezza della pena, e dei supplizi, non era privato il condannato a morte della facoltà di testare.

Qui mi piace di ricordare che da secoli esiste in Roma l'arciconfraternita di San Giovanni Decollato, detta della *Misericordia*, della nazione fiorentina, avendo la sede principale in Firenze, la quale avea il privilegio di scrivere i testamenti dei condannati all'ultimo supplizio, nel libro detto: *I testamenti o Disposizioni testamentarie*. I registri esistenti nell'archivio di questa Arciconfraternita, e contenenti le ultime volontà dei giustiziati, incominciano dal 1497, e vi si trova notato in margine l'epoca in cui si è consegnata la copia autentica alle parti interessate. Fra le altre annotazioni è notevole quella del testamento di Giacomo Cenci, fratello della celebre Beatrice, giustiziato nell'anno 1599.

Per tale antichissima consuetudine, nel libro intitolato *Istruzioni per la conforteria*, scritto da Pompeo Serni nel 1692 e 1693, accresciuto dal cavalier Fosco Antonmaria Portinari, si leggono le seguenti parole:

« Si vuole appresso fargli dire se abbia debiti, crediti o roba, che non cada in confiscazione, ed esortarlo ad indicare il tutto cosa per cosa, acciò si possa scrivere per farlo noto a chi bisognerà, perchè se ne disponga secondo la sua volontà, o a beneficio dell'anima sua, di quel che avanzerà pagati i debiti, o a beneficio dei suoi parenti con i pesi che a lui medesimo parerà d'imporgli; potendo servire questa nota pigliata dal provveditore in luogo del suo testamento, siccome in effetto come tale è menata buona dai Tribunali di Roma, e se avverrà qualche debito, al quale non ha modo di soddisfare, pure si nota ch'esso prega il creditore per la condonazione rispetto all'impossibilità.... Qui si avvertono il provveditore ed i confortatori in generale che a favore della Compagnia non si sogliono scrivere nè pigliare disposizioni di cosa alcuna dei condannati, avendole sempre la Compagnia per degni rispetti fuggite ed anche rifiutate. »

E ciò malgrado che esistessero varie Bolle Pontificie, le quali autorizzavano la Compagnia a ricevere dei legati, per la quale autorizzazione è maggiormente provata negli ex Stati pontifici la facoltà di testare e la forma ecce-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

zionale del testamento. *Etiam si forsan in institutionibus seu relictis juris solemnitates observatae non fuerint, dummodo de voluntate dictorum sic instituentium vel disponentium verbo vel scripto, per duos aut tres testes aut alias legitime constiterit.*

Parole son quèste del Pontefice Innocenzo VIII nella Costituzione del 23 agosto 1490.

Donde nasce adunque che negli Stati dell'Europa civile prevalse questa consuetudine, ed in tempi in cui la pompa dei supplizii e la durezza delle pene teneansi in gran conto? Non da altra ragione al certo che da quel sentimento di giustizia e di umanità che si deve avere per i colpevoli. Quando la società ha raggiunto il suo scopo, qual è quello di provvedere alla sicurezza sociale, non è lecito al legislatore di privare un condannato dei diritti inerenti alla natura umana, e tra questi diritti risplende quello della facoltà di testare. Chi scrive il suo testamento ha presente la morte con tutto il suo triste apparato, e le disposizioni dovendo avere il loro effetto dopo la morte, non bisogna privare il condannato della consolazione di riparare ai torti della sua vita con benefiche disposizioni. Se fosse diversamente si dovrebbe rimproverare ai secoli passati di avere accordato protezione alla immoralità. Ma s'ingannano gli uomini e non i secoli, poichè il diritto storico è la manifestazione della coscienza degli uomini che rende omaggio ad un grande principio di giustizia universale.

Non entra nella mia mente come l'onorevole Guardasigilli, avendo col suo discorso sulla conservazione della pena di morte, addotto, tra gli altri argomenti, quello di non potersi considerare come immorale una pena che era stata riconosciuta dai nostri padri, intenda poi considerare come una immoralità la conservazione di quel diritto di testare, che ai condannati avean concesso i nostri padri.

Fu ispirata a questi salutari principii la Magistratura napoletana quando nel 1835 dichiarò valido il testamento del canonico DeLuca, uomo di vita integra, e condannato a morte in tempi di tristizie. La benignità di questa giurisprudenza incontrò il plauso universale, e può farne fede l'onorevole collega Mirabelli che mi siede a lato. Anche in Toscana prevaleva questa giurisprudenza.

Autorità cotanto imponenti non potevano essere dimenticate nel 1865, quando fu decretata in Italia la unificazione legislativa. Se la discordanza tra la Camera elettiva ed il Senato sulla pena di morte impedì la unificazione del Codice penale, fu però fortunatamente conseguita questa unificazione in quanto alla materia degli effetti civili delle condanne; perciocchè coll'art. 3, della legge transitoria per l'attuazione del Codice civile del 30 nov. 1865 si stabilì che il condannato alle pene di morte, all'ergastolo e dei lavori forzati a vita, non è privato della facoltà di far testamento. Siamo adunque in possesso di quest'eredità tramandataci dai nostri padri da dieci anni, e senza che si fosse levata alcuna voce autorevole in contrario, e con qual diritto si pretende con un Codice che si dice progressivo, sconoscere il diritto storico e l'autorità della legge che attualmente ha imperio? Ogni innovazione legislativa è pericolosa ed ingiusta, quando non è la espressione di un bisogno sociale.

Finalmente gli esempi di Codici stranieri, vengono in soccorso della nostra tesi. A tacere che prima nel Belgio e poscia in Francia fu abolita la morte civile, abbiamo che nella Norvegia i condannati a pena capitale possono disporre non solo per testamento, ma anche per donazione.

La Russia pronunzia la nullità del testamento fatto dopo la condanna, ma rispetta quello fatto prima. Ma il progetto ministeriale va più in là ed interdiciendo al condannato la facoltà di testare pronunzia la nullità del testamento fatto prima della condanna. Dica il Senato se è giustificabile tanto rigore.

Non voglio abusare della pazienza del Senato ed insisto perchè venga adottato il mio emendamento.

Nel dar termine al mio dire mi avveggo che l'onorevole Ministro Guardasigilli tiene fissi in me gli sguardi, volendomi quasi dire che io son reo, perchè sostengo la causa dei rei. Ma quando ho per me, ed ho finito, il diritto storico, il possesso di una benigna legislazione, e l'esempio dei Codici stranieri,

... O che reo non son io
O il fallo universale approva il mio.

PRESIDENTE. Il Senato ha intese le ragioni che

l'onorevole Miraglia adduce a suffragio del suo emendamento.

Vi è pure un altro emendamento dell'onorevole Senatore De Falco.

Secondo l'ordine della discussione metterò prima ai voti la seconda parte dell'articolo 45, emendata dal Senatore De Falco in questi termini:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporre altrimenti che per testamento. Al condannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Permetta, onor. Presidente: si tratta dell'emendamento De Falco?

PRESIDENTE. Si tratta di votare l'emendamento De Falco in quella parte che si compenetra con la proposta dell'onorevole Miraglia.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io dichiaro che respingo l'emendamento De Falco e quello dell'onorevole Miraglia, perchè non arrivo a comprendere che il condannato alle pene gravissime che corrispondono ai maggiori reati, sia sottoposto all'interdetto legale, e spogliato della capacità dei più importanti atti della vita civile; non arrivo a comprendere che gli si neghi di fare una donazione, una vendita, un altro qualsiasi contratto, e poi si voglia abilitarlo a fare testamento. Nessuna fiducia può ispirare la sua disposizione di ultima volontà.

Si dice che sarebbe troppo dura la legge che lo privasse dell'estremo conforto di beneficiare i suoi congiunti; ma chi garantisce che esso invece non usi della facoltà di testare per fraudare i suoi successori della legittima loro aspettazione? E forse per beneficiare o i ricettatori che lo hanno aiutato a delinquere, o ad eludere le ricerche della giustizia, o altri, che con malvagie e turpi opere si sono cattivata la sua benevolenza? O fors'anche per punire la famiglia di non averlo secondato nelle sue scelleratezze, o di non avergli poi prodigati soccorsi nel carcere, quanti egli ne pretendeva, ed essa non poteva dargli?

Per me non vedo via di mezzo: o accordategli la capacità intera di disporre per atti tra

vivi, e di disporre per atto di ultima volontà, ed allora non dividerò forse questa fiducia sulla morale capacità del condannato; ma non avrò nulla a ridire, non potrò accusare d'incoerenza la legge; se poi si risolve che il condannato debba essere in istato d'interdizione legale, o nel tempo stesso gli si voglia lasciare la facoltà di testare, questa, secondo il mio modo di vedere, è una contraddizione, e non so acconciarmi.

Queste sono pure le principali considerazioni per le quali la Commissione non aderisce agli emendamenti dell'onorevole De Falco e dell'onorevole Miraglia.

Io ho voluto limitarmi a fare questa dichiarazione, per non entrare in una discussione che a me pare esaurita.

Presentazione di quattro progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge per l'approvazione dei Bilanci di prima previsione della spesa pel 1875 del Ministero degli Esteri (*V. Atti del Senato N. 15*); del Ministero dell'Interno (*V. Atti del Senato N. 16*); del Ministero della Guerra (*V. Atti del Senato N. 17*) e di quello delle Finanze (*V. Atti del Senato N. 18*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti agli uffici per l'opportuno esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non aggrungerò molte parole alle osservazioni che vennero fatte dal Relatore della Commissione. L'onorevole Senatore Miraglia si è presentato come conservatore. Egli dice: io voglio conservare l'unificazione che è stata fatta nel 1865 fra le varie provincie del Regno in questa materia, e voi, col vostro progetto, volete distruggerla. Io credo che sia più esatta il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

dire, che il progetto del Governo accettato dalla Commissione tende a riedificare ciò che si è distrutto nel 1865.

Prima d'allora, in Italia i condannati alle pene di morte e dei lavori forzati non potevano fare testamento.

L'onorevole Miraglia ha detto che nelle Provincie Meridionali tale facoltà era loro concessa, ed a questa sua affermazione contrappongo un'altra ed assai rispettabile autorità, quella del Deputato avvocato Mancini, il quale sostenne precisamente il contrario nella Commissione che si è occupata delle disposizioni transitorie pubblicate nel 1865. Egli allora poneva per fermo, che neppure in quelle provincie si potesse dai condannati far testamento, e ne adduceva una ragione a cui non so come si possa rispondere. I condannati alle più gravi pene erano dichiarati interdetti; ora, siccome a termini delle leggi civili napoletane, gl'interdetti non avevano facoltà di fare testamento, così è necessità ritenere che il diritto di testare non spettasse nemmeno ai mentovati malfattori. Ripeto poi che questa facoltà era loro denegata senz'alcun dubbio in tutte le altre provincie d'Italia, come lo è ancora attualmente nella massima parte degli Stati d'Europa.

L'onorevole Senatore Miraglia ha parlato delle varie legislazioni vigenti in Europa, e, se non m'inganno, ha confusa la morte civile colla facoltà di testare. Disse che la morte civile venne abolita in Danimarca e ne dedusse che in Danimarca i condannati hanno facoltà di testare; ciò non è esatto. In Danimarca non vi è più la morte civile, come non c'è più neppure in Francia; ma da ciò non segue che i condannati abbiano coll'abolizione della medesima acquistata la facoltà di cui discorriamo.

In Francia fu abolita la morte civile colla legge del 1874; ma fu dichiarato ad un tempo, e quei Magistrati decisero sempre concordi, che i testamenti dei condannati a morte sono inefficaci.

Dunque non si può trarre argomento dacchè la morte civile sia stata quasi ovunque cancellata dai Codici, per conchiudere che quasi tutte le legislazioni d'Europa accordano ai condannati la facoltà di testare.

Si è parlato della Germania; ma io non vorrei che si cadesse in un'erronea supposizione an-

che rispetto a questo grande paese. Si ritenga che la Germania nel Codice penale non si occupa in genere dei diritti civili dei condannati; ivi non si accenna che ai diritti politici ed onorifici, e per quanto riguarda le facoltà concesse o negate ai cittadini di addivenire a determinati atti della vita civile, non conviene cercare le relative disposizioni nel Codice penale, ma si nelle leggi civili; e secondo queste ritengo che neppure in Germania i dannati nel capo possano fare testamento.

L'onorevole Senatore Miraglia ha pure accennato alle antiche leggi Romane. Non negò, e non poteva negare, che secondo le medesime ai condannati all'estremo supplizio non era lecito testare; ma soggiunse che nei tempi posteriori ricbbero queste facoltà. A questo riguardo però conviene ritenere che se furono in seguito riconosciuti validi i loro testamenti, ciò avvenne, non perchè alcuna legge positiva l'abbia dichiarato, ma perchè cessò la causa per cui non potevano testare in addietro.

Anticamente la condanna alla pena capitale traeva seco la confisca dei beni, e siccome quando non vi sono beni di cui si possa disporre, non si può parlare di testamento, così ne seguiva l'inutilità di negare con una legge espressa ai condannati le mentovate facoltà.

Essendo cessata poscia la confisca dei beni, nè essendosi provveduto con una legge apposita sugli effetti civili delle condanne alla pena di morte, si dovettero ritenere validi i testamenti dei condannati, perchè mancava una legge che ne dichiarasse la nullità. Ma appena i legislatori ebbero ad occuparsi di questa materia con positive disposizioni, furono tutti anche in Italia concordi a prescrivere che fra i diritti di cui la condanna trae seco la perdita, vi fosse pur quello di fare testamento.

L'onorevole Miraglia fece anche cenno della legislazione pontificia, e disse che questa non negava ai condannati a morte la detta facoltà; ed a tale riguardo menzionò la condanna del Giacomo Cenci, esclamando che neppure a costui fu vietato di testare. Risponderò che non gli fu ciò vietato per la stessa ragione per cui non lo proibivano espressamente le leggi Romane. Al Cenci furono confiscati tutti i beni; e se ha perciò fatto testamento, questo dovette rima-

nera inefficace, senz'uopo di una legge che ne dichiarasse la nullità.

Venendo ora alle ragioni per le quali il Governo crede di doversi opporre a che si lasci facoltà ai condannati a morte e all'ergastolo di disporre delle loro sostanze per testamento, dirò che un siffatto diritto non può essere loro concesso senza cadere in una manifesta contraddizione e senza offendere la moralità.

Quando voi negate ad un condannato la facoltà di esercitare quei diritti che emanano dalla legge naturale, gli vietate di disporre per atto tra vivi dei suoi beni, di alienarli, di donarli, e lo spogliate perfino dell'amministrazione, vorrete poi concedergli la facoltà di testare, che è di diritto esclusivamente civile? Ed avete badato alle conseguenze? Qual uso faranno costoro nella maggior parte dei casi di questo diritto? Se ne varranno per isfogare le passioni di vendetta, di odio onde sono dominati.

Supponete il caso di un individuo il quale irretito dalle arti di una sguadrina abbia preso ad odiare la propria famiglia, e versato il sangue della moglie; vorrete voi, col concedergli la facoltà di testare, porgergli il mezzo di favorire colei che lo strascinò a delinquere, e di recare un nuovo grave danno alla famiglia col privarla dell'eredità?

Non sanzionereste voi la immoralità più abominevole?

Supponete il caso di un reato commesso nell'interno di una famiglia, che non possa essere scoperto se non ricorrendo a quei testimoni necessari, di cui parlava l'onor. Senatore De Filippo; che sia d'uopo di far deporre in giudizio la moglie, i figli, od i prossimi congiunti; vorrete dare la facoltà al condannato di vendicarsene, col privare tutti costoro della porzione che loro spetta nella di lui eredità?

È impossibile che il Senato, riflettendo a queste conseguenze, voglia accettare l'emendamento Miraglia. E per convincervi, o Signori, che questi pericoli non sono immaginari, permettemi che vi narri un fatto, di cui fui testimone io stesso.

Venne condannato in Torino alla pena capitale, un individuo resosi colpevole di un misfatto atrocissimo.

Questo mostro, dominato dall'avarizia e dolente d'aver troppi figli da mantenere, nel cuor

della notte scendeva dal letto, andava a prendere nella culla tre suoi ragazzini, il maggiore dei quali aveva sette anni, e portatili nella stalla, dove era una fossa piena d'acqua, in questa li gettava, perchè vi trovassero la morte, e foss'egli così sollevato dalla spesa del loro mantenimento.

I poveri bambini piangevano, si sforzavano di salvarsi arrampicandosi sul ciglio della fossa; ma lo scellerato li respingeva nell'acqua, dove due morivano; un solo, il più avanzato in età, riusciva a salvarsi.

I sospetti caddero da principio non solo sopra di lui, ma anche sopra la moglie e due suoi figli maggiori. Furono tutti arrestati. Al dibattimento si riconobbe non esservi prova sufficiente di reità a carico della moglie e dei figli, i quali probabilmente non erano stati che complici passivi; forse sapevano ciò che il loro marito e padre aveva designato; avrebbero forse potuto impedirlo, e se ne astennero. Per difendersi, era necessario che uno dei figli accennasse le circostanze che tornavano a carico del padre, il quale, riconosciuto colpevole del nefando assassinio, fu condannato a morte. La moglie ed i figli vennero assolti. Era già stato respinto il ricorso in Cassazione, quando venni chiamato in carcere dal condannato, che diceva di volermi fare una comunicazione. Credetti naturalmente che mi volesse raccomandare la sollecita spedizione del suo ricorso alla Corte suprema, e rianovare le proteste di innocenza; ma io m'ingannava. Egli era sdegnato contro i Giurati e la Corte, perchè avevano assolti la moglie e i figli suoi: costoro, diceva, hanno salvato se stessi, ma furono causa della mia condanna; essi sono i colpevoli, non dovevano assolverli. Avrebbe desiderato che si fosse ripreso il processo contro di loro, ed andava ripetendo: mentre io gemo in carcere, dessi consumano in casa il mio patrimonio, che ho con tanta fatica accumulato; sono liberi di scialacquarlo a piacimento, perchè non vi sono più io; e finiva con queste parole: Ah se potessi far testamento! Io mi sono ben guardato dal dirgli che questa facoltà egli l'aveva, perchè sapeva quale uso avrebbe fatto del mio avvertimento. Egli se ne sarebbe valso per vendicarsi di coloro che odiava al punto da desiderare che venissero mandati al patibolo. Quel mostro ebbe salva la vita dalla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

grazia sovrana, e Dio non voglia che, mentre sconta nel bagno la pena perpetua, non venga da qualche imprudente informato che la legge del 1865 gli permette di disporre per atto di ultima volontà delle sue sostanze, perchè assai probabilmente se ne varrebbe per recare un nuovo danno alla sua famiglia.

Permettetemi dunque di ripetere che non si può lasciare ai malfattori condannati la facoltà di testare, senza offendere le leggi eterne della morale, e d'insistere in conseguenza perchè il Senato voglia respingere l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io non intendo prolungare la discussione, e mi limito a dare breve risposta all'onorevole Commissario Regio.

Egli ha detto che gli onorevoli membri della Commissione, i quali prepararono la legge transitoria del 1865, riconobbero di doversi privare i condannati alla pena di morte e dell'ergastolo della facoltà di testare, ed ha citato l'autorità dell'onorevole Deputato Mancini, il quale strenuamente propugnava questo principio.

Ma io domando com'è avvenuto poi, che, mentre i Commissari propugnavano una dottrina, la legge ha decretato quella contraria? Non si può al certo rimproverare al legislatore il torto di avere sanzionato un principio che, secondo l'onorevole Commissario Regio, mirebbe a favorire gli scellerati.

Ha detto inoltre l'onorevole Commissario Regio, che io non ho posto attenzione alla differenza che passa tra l'abolizione della morte civile e la interdizione della facoltà di testare. Capisco troppo bene che cosa sia la morte civile, poichè ho esordito la mia carriera giuridica con un lavoro di mia prima gioventù sulla morte civile, dimostrando sin d'allora che in Europa non vi è stata morte civile, non ostante questa barbara denominazione nata sotto il regime feudale, e che sino a quando l'uomo respira aura di vita, non è nella potestà dei legislatori di questo mondo, privarli di quei diritti che sono una proprietà inseparabile della umana esistenza. Ho quindi accennato alla morte civile ed alla Polonia russa, nel senso che in quella regione, introdotto il Codice civile napoleonico nel 1808, fu

modificato in diverse parti con leggi posteriori.

Fra le altre riforme vi fu questa, che il testamento fatto prima del crimine che portava la pena di morte o perpetua, era valido.

La nostra legislazione adunque sarà al disotto di quella della Polonia russa.

Da ultimo mi opponeva l'onorevole Commissario Regio, che un condannato non può ispirar fiducia, ed abuserebbe ben volentieri della facoltà di testare. E quando mai, io rispondo, l'abuso di una facoltà è stato valido argomento per privarne un cittadino?

Non ostante i fulmini della eloquenza di Mirabeau, ed il discorso letto, poco dopo la morte di questo oratore, da Talleyrand alla tribuna nazionale, contro la facoltà di testare per non soffrire i capricci e le passioni degli uomini con le loro snaturate e bizzarre disposizioni, i legislatori e gli scrittori non fecero plauso a questa dottrina, e vive la facoltà di testare. Quanti uomini costituiti in alta dignità hanno scritto testamenti nei quali la follia sembrava disputarla alle passioni, scrivendo disposizioni di cui non avrebbero osato, viventi, farne la confidenza ad alcuno!

E l'esempio di uno scellerato, ricordato dall'onorevole Commissario Regio deve dunque far presumere che tutti i condannati non potranno avere un raggio di luce da illuminare la mente e da compungere il cuore? Non ogni condanna a pena capitale o perpetua, colpisce uomini degradati, ma può avvenire che un uomo onesto incorra in questa sventura. Non nella pena, ma nel delitto è l'infamia. So che un onesto uomo uccise con premeditazione uno per vendicarsi di avergli disonorata la moglie. In faccia alla legge, è colpevole chi si fa giustizia colle proprie mani; ma per un motivo sì onesto può conservare il condannato una fronte serena.

Ora, il testamento fatto da questo sventurato con senno e con tutta moralità si sarebbe annullato, se al tempo della morte del testatore avesse avuto forza di legge l'articolo del progetto ministeriale. In un momento in cui spariscono le illusioni della vita e l'uomo si vuol conciliare colla divinità facendo disposizioni testamentarie dettategli dalla propria coscienza, non ha alcuna ragione il legislatore d'interdirgli l'esercizio di un diritto e considerare il condannato come un mostro che abbia rinunciato al pentimento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Dopo queste osservazioni, sarà irremovibile l'onorevole Guardasigilli? Il suo Codice sarà benedetto, se non sarà macchiato da disposizioni che turbino l'umana coscienza.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Piglio la parola non per discutere del merito della questione, poichè, essendo della maggioranza della Commissione, l'onorevole Relatore ha già esposti gli argomenti che l'hanno persuasa ad adottare il progetto del Guardasigilli.

Prendo la parola per un fatto che dirò personale.

Poc'anzi il mio amico, l'onorevole Senatore Miraglia, ha indicato il mio nome a testimoniare la giurisprudenza di Napoli intorno alla fazione del testamento dei condannati a morte. Ora, su ciò intendo dare degli schiarimenti al Senato.

Dal 1809 al 1819, il regno di Napoli ebbe a Codice il francese; e siccome in esso era la morte civile annessa alla pena di morte, così in quel periodo di tempo i condannati alla pena capitale non potevano far testamento perchè colpiti dalla morte civile.

Nel 1819, la morte civile fu abolita, e lo fu principalmente perchè rompeva il legame del matrimonio. Quindi si sentì il bisogno di indicare nominativamente quali diritti ciascuna pena facesse perdere al condannato.

Nel Codice civile, quando si fu a discorrere del godimento e della privazione dei diritti civili, si pose un articolo generale, che la condanna produce la privazione o totale o parziale dei diritti civili, secondo che stabiliva il Codice penale.

Nel Codice penale poi non si pose alcuna disposizione intorno alla perdita de' diritti civili che fosse annessa alla pena di morte.

Su ciò vi fu assoluto silenzio. Si parlò dell'ergastolo, e l'ergastolano fu privato dei diritti civili, e quindi della facoltà di far testamento.

Nacque nei tribunali la questione: il condannato a morte, di quali diritti civili sarà privato? E la ragione del dubbio derivava da ciò, che nel Codice si parlava della privazione dei diritti civili semplicemente per i condannati alla pena dei lavori forzati a vita, che allora

si chiamava ergastolo ed a pene minori. E questa questione nacque in occasione di un testamento che aveva fatto il canonico De Luca. La magistratura si divise. Il tribunale disse: se dispone il Codice penale che il condannato all'ergastolo è privato dei diritti civili, e quindi della fazione del testamento, come è mai presumibile che il condannato alla pena di morte, che è più grave pena, abbia il diritto di far testamento?

Non ricordo la sentenza della Corte di appello; però la Corte di cassazione andò in contrario avviso. Disse la Corte di cassazione: si tratta di perdita di diritti civili; si tratta di decadenza di diritti, e secondo l'articolo 8 della legge civile, quando si tratta di disposizioni penali, di disposizioni rigorose relative a perdita di diritti, non si può argomentare da caso meno grave a caso più grave. Ora, siccome la legge non ha tolto al condannato a morte il diritto di far testamento, ma solo al condannato all'ergastolo, conchiuse che il condannato a morte poteva far testamento. Quindi si aveva quest'anomalia nella giurisprudenza napoletana che, secondo essa, il condannato a morte potesse far testamento, e non potesse farlo il condannato all'ergastolo.

Ecco gli schiarimenti che ho creduto di mettere innanzi al Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ringrazio l'onorevole Senatore Mirabelli per gli schiarimenti che ha fornito, i quali valgono a conferma di quanto ebbi ad osservare in appoggio del progetto del Governo.

Che cosa disse, in sostanza, l'onorevole Mirabelli? Egli ha detto che la Corte suprema di Napoli decise che i condannati a morte possono far testamento. E perchè ha così deciso? Non già perchè il legislatore napoletano abbia, con una chiara disposizione, dichiarato di voler concedere ai condannati alla pena capitale la facoltà di fare testamento, ma perchè si dimenticò di negarla loro espressamente, come la negò ai condannati all'ergastolo. Ed è ben evidente che il silenzio non ha potuto essere che l'effetto di una dimenticanza, imperocchè non si sarebbe mai volontariamente commesso l'assurdo di accordare la facoltà di far testa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

mento ai condannati a morte, e di toglierla ai condannati ad una pena minore, qual'è quella dell'ergastolo.

L'onorevole Miraglia ha ripetuto, di voler conservare ciò che, dopo maturi studi, si è stabilito nel 1865; ed io ho l'onore di replicargli, che nel 1865 si distrusse inconsultamente ciò che era concordemente adottato e riconosciuto logico e giusto da tutta Italia e dalle nazioni più civili d'Europa; ed aggiungerò che questa distruzione non sarebbe forse avvenuta, se si fosse trattato di stendere una legge penale nuova, anziché una semplice disposizione transitoria, qual fu quella che l'onorevole Senatore Miraglia vorrebbe far inserire nel Codice. In allora, dopo una breve discussione avvenuta in assenza di varii fra i membri della Commissione, prevalse il voto di chi diceva non doversi, con una legge transitoria, togliere ai condannati il diritto che una sentenza di Cassazione aveva, bene o male, in loro riconosciuto. Lasciate, si diceva, le cose come sono; si vedrà poi meglio il da farsi in via definitiva, quando si discuterà il Codice penale.

Queste osservazioni però furono vivamente combattute fin d'allora, e, senza che io voglia far torto agli altri illustri membri che componevano la Commissione, non esito a dire che forse i più periti in questa materia erano tutti contrari all'opinione adottata, e non appartenevano ad una sola provincia, ma esprimevano il voto delle varie regioni italiane.

I toscani erano i più avversi a concedere la facoltà di testare ai condannati all'ergastolo, e si rese eloquente loro interprete l'onorevole Bartolini. L'Alta Italia ebbe un vigoroso interprete nell'onorevole Cassinis, e le provincie meridionali erano, come ho già detto, rappresentate nel sostenere questa tesi dall'onorevole Mancini. E tutti allora dicevano: « È impossibile l'ammettere che si conceda ad un individuo condannato alla pena estrema, e privato di tutti i diritti che spettano all'uomo per legge naturale, una facoltà che emana esclusivamente dalla legge civile. » Ha soggiunto l'onorevole Miraglia, che almeno si dovrebbe chiamare valido il testamento fatto prima della condanna. Non gli si permetta più, egli dice, di disporre per atto di ultima volontà dopo la condanna, ma il testamento fatto precedentemente, affinché

era nel pieno possesso dei suoi diritti, perché dovrà cadere? Rispondo che deve essere annullato il testamento fatto prima del misfatto, precisamente perché si toglie la facoltà di farne un altro dopo la condanna.

Il testamento deve essere l'espressione della volontà che il testatore avea alla data della morte, e non potrebbe più considerarsi come tale, se, essendo stato fatto qualche tempo prima di essa, il testatore abbia posteriormente perduto la facoltà di rivocarlo e di disporre altrimenti delle cose sue. Chi, potendolo rivocare, non usò di tale diritto, vuolsi supporre che abbia persistito fino alla morte nella volontà anteriormente manifestata. Questa presunzione manca in chi venne ad essere privato del diritto medesimo, ed è perciò ben naturale che, non constando qual volontà avesse alla data della morte, non si tenga alcun conto delle disposizioni anteriori, e la di lui eredità si trasmetta a norma della legge.

Si è detto che anche i non condannati possono abusare della facoltà di testare: ed io nol nego. Ma soggiungo che, se è possibile in tutti i casi, è probabile e frequentissimo l'abuso per parte di uomini corrotti e depravati. La presunzione sta contro l'imparzialità e la giustizia delle disposizioni testamentarie dei condannati per atroci misfatti; non è quindi ammissibile che la legge lo riconosca e le sanzioni.

Finiva l'onorevole Senatore Miraglia con rivolgere una preghiera all'onorevole Guardasigilli, perché volesse acconsentire alla fatta proposta, e così fare in guisa che il Codice sia benedetto da tutti gli italiani.

Io son sicuro di rendermi interprete dell'onorevole Guardasigilli, dicendo che egli desidera che il suo Codice sia benedetto dagli onesti, maledetto e detestato dagli assassini ed avrà la benedizione degli uni e la maledizione degli altri se non porgerà ai condannati il mezzo di sfogare le perverse loro passioni con testamenti che siano atti di dispetto e di vendetta.

PRESIDENTE. Mi sembra arrivato il momento di mettere in votazione il paragrafo 3 presentato dall'onorevole De Falco:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporre altrimenti che per testamento. Al con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

dannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome, ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Chi ammette questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Vi è un altro art. 45 proposto dall'onorevole De Falco concepito nei seguenti termini:

Art. 45 ter.

« Nelle sentenze proferite in contraddittorio la interdizione legale del condannato ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; in quelle proferite in contumacia la interdizione ha effetto dopo cinque anni dalla pubblicazione della sentenza.

» Durante i cinque anni i beni del condannato sono amministrati e le sue ragioni promosse come per gli assenti presunti. Se il condannato in contumacia si presenta od è arrestato dopo cinque anni, cessa l'interdizione legale, salvi gli effetti che abbia prodotti dopo la scadenza dei cinque anni. »

Chi approva l'articolo proposto dall'onorevole De Falco, di cui ho dato lettura, si alzi.

(Non è approvato.)

Viene adesso l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, in quanto non è conforme a quello dell'onorevole De Falco, perchè in questa parte il Senato si sarebbe già pronunziato negativamente. L'emendamento del Senatore Miraglia sarebbe così concepito:

« § 2. La interdizione patrimoniale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, di ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal Codice civile per gli interdetti. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il § 2. dell'art. 45 del progetto ministeriale come è stato emendato dal Ministro Guardasigilli.

« § 2. La condanna alla morte od all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. della potestà patria e dell'autorità maritale;

2. della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna;

3. della capacità di deporre in giudizio, come testimonio o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

A questo paragrafo l'onorevole Pescatore ne vorrebbe aggiungere un altro.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per ritirarlo, le do la parola, altrimenti permetta che prima lo legga.

Senatore PESCATORE. Intendo fare una dichiarazione ed è questa.

Il mio emendamento tendeva a difendere il progetto del signor Ministro, il quale era combattuto dalla Commissione.

Io emendava il progetto del Ministro, in modo che, così emendato, faceva scomparire le obiezioni della Commissione: ora il Ministro abbandona affatto le sue proposte accostandosi a quelle della Commissione: il mio emendamento non ha più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Rileggo quindi il § 3. del progetto e lo pongo ai voti.

« § 3. Quest'ultima incapacità si applica anche al condannato alla pena della reclusione. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il paragrafo 4. è soppresso.

Ecco l'intero articolo 45 come fu adottato dal Senato:

Art. 45.

« § 1. Ogni condanna alla pena di morte, dell'ergastolo e della reclusione produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici.

» § 2. La condanna alla morte ed all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. Della potestà patria e dell'autorità maritale;

2. Della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna;

3. Della capacità di deporre in giudizio come testimonio o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti.

» § 3. Questa ultima incapacità si applica

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

anche al condannato alla pena della reclusione.»

Chi approva l'articolo intero, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 46.

« Il condannato alla reclusione o alla relegazione è, durante la pena, nello stato di interdizione legale e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. »

Il Ministro di Grazia e Giustizia propone che questo articolo venga nuovamente redatto nei seguenti termini:

« Il condannato alla morte, all'ergastolo od alla reclusione è, durante la pena, nello stato d'interdizione legale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io credo una necessità oramai che si accetti l'articolo così modificato per porlo in armonia con l'articolo precedente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 46 conforme alla proposta dell'onorevole Guardasigilli, nei seguenti termini:

« Art. 46. Il condannato alla morte, all'ergastolo ed alla reclusione è, durante la pena, nello stato d'interdizione legale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 47.

« § 1. La legge determina i casi nei quali alle condanne per delitti è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, ed alle condanne di polizia la sospensione dall'esercizio di un ufficio, professione od arte. »

» § 2. Le dette pene sono sempre aggiunte alle condanne correzionali o di polizia pronunciate per reati commessi con abuso di un ufficio, impiego, professione od arte: il giudice ne determina la durata entro i limiti stabiliti dalla legge. »

Qui vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La materia è stata già pregiudicata da precedente deliberazione del Senato, perciò ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 47, testè letto.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 48.

« La vigilanza speciale della polizia, oltre i casi determinati dalla legge, può essere dal giudice aggiunta da cinque a dieci anni alle pene criminali, e da un anno a cinque alle pene correzionali. »

Qui l'onorevole Senatore Conforti propone che in luogo di dire da *cinque a dieci anni*, si dica da *tre a cinque anni*, e in luogo di dire da *uno a cinque* si dica da *uno a tre*.

PRESIDENTE. Interrogo l'onor. Guardasigilli se accetta l'emendamento del Senatore Conforti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero d'accordo colla Commissione sarebbe venuto nella deliberazione di accogliere in parte il concetto di questo emendamento e di modificare il relativo articolo del progetto, formulandolo in questi termini:

« La vigilanza speciale della polizia, oltre i casi determinati dalla legge, può essere dal giudice aggiunta da tre a dieci anni alle pene criminali e da un anno a tre, alle pene correzionali. »

Nel primo caso il minimo discenderebbe da cinque a tre anni e nel secondo caso il massimo sarebbe ridotto a tre anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 49.

« § 1. Le condanne a pene criminali o correzionali producono di diritto la confisca del corpo del reato e delle cose proprie del condannato che hanno servito o furono destinate a servire di mezzo a commetterlo. »

» § 2. Quando si tratti di cose delle quali è dalla legge vietato l'uso o la ritenzione, la loro confisca ha sempre luogo ancorchè non vi sia condanna, o le cose non appartengano al colpevole od all'imputato. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Art. 50.

« § 1. Ogni condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni agli offesi o danneggiati.

» § 2. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può il giudice, sull'istanza della parte offesa, pronunziare una riparazione pecuniaria in somma determinata per qualunque reato d'ingiuria, diffamazione o libello famoso ancorchè non abbia cagionato danno materiale nella persona o nelle sostanze. »

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onorevole Senatore Pescatore propone un emendamento. Desidera che se ne dia lettura?

Senatore PESCATORE. Sissignore.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non crede di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore, poichè esso tenderebbe a fissare ai magistrati i criteri del giudizio, e così farebbe esorbitare la legge dai naturali suoi confini. La legge stabilisce i principii; i criteri debbono necessariamente essere abbandonati all'arbitrato del giudice. Se non che, la Commissione ha dovuto riconoscere, che questi criterii messi avanti dal Senatore Pescatore, sono esattissimi, e non intende per questo di escludere che debbano essere tenuti presenti dai giudici quando accade di pronunziare un giudizio.

Ciò che intende la Commissione si è solamente questo: di escludere che possano esser compresi in una disposizione legislativa. Del resto commenda anzi i principii sostenuti dall'onorevole Senatore Pescatore, e desidera che ne resti documento negli atti di quest'assemblea, perchè in avvenire possa costituire un precedente autorevole che serva di indirizzo ai giudici nell'adempimento del loro ministero.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento che propone l'onorevole Pescatore, il quale è così concepito:

Art. 50 (49 della Commissione).

« § 2. Nelle condanne per crimini e per delitti, dove non militi a favore del reo veruna scusa legale, il giudice valuterà i danni a larga stima; ed oltre alle perdite accertate, ai patimenti sofferti, alle difformità permanenti ca-

gionate dal reato, terrà conto dei guadagni e vantaggi anche solo probabili, dei quali il crimine e il delitto abbiano privato la parte offesa, o la sua famiglia, in quanto tutto ciò sia necessario a rimuovere il pericolo di una incompleta indennizzazione, avendo anche quel riguardo che di ragione alle forze del patrimonio e allo stato della famiglia del condannato. »

« § 3. Come il § 2 dell'art. 50 del progetto. »

La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io ho difeso il mio emendamento nel seno della Commissione, ma vedendola ripugnante, ed udendo che ripeteva sempre che questa non è materia legislativa, mi sono acconciato alla dichiarazione della Commissione che essa, in pubblica seduta renderebbe giustizia al mio emendamento, in quanto ai principii che vi si esprimono e che con parole, che restano negli atti del Parlamento, a perpetuo commento del codice, si avrebbe raccomandato ai magistrati: quello appunto che fece testè per organo del suo Relatore. Ciò stante, rinuncio a sostenere ulteriormente la tesi che dovesse essere tradotta in articolo di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50, testè letto.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 51.

« § 1. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio. »

La Commissione propone quest'emendamento:

« § 1. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente e con l'arresto personale alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio, secondo le norme stabilite dal Codice civile. »

Vi è anche un emendamento dell'onorevole Guardasigilli, che consiste nella seguente aggiunta al paragrafo 1:

« Il condannato è tenuto alle spese del giudizio. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha creduto, bene di modificare il dettato di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

quest'articolo cioè dove dico *solidariamente*, di usare le parole *in solido*, perchè questa è l'espressione usata anche nel Codice civile ed è più propria.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta la modificazione?

Senatore BUIA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta, tanto più che la parola *in solido* si trova pure usata nel § 2 dello stesso articolo.

Pregherei poi la Commissione di dichiarare se insiste sull'aggiunta fatta all'art. 51 delle parole: *coll'arresto personale*, osservandole che in ordine all'arresto personale provvedono le leggi civili e non sembra conveniente farne cenno nel Codice penale, inassime se si ritiene esservi questione, se si debba mantenere questo odioso mezzo di coazione.

Può forse venire il giorno in cui in materia civile l'arresto personale sia abolito, ed allora avremo nel Codice penale una disposizione oziosa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non insiste.

PRESIDENTE. L'articolo da mettere ai voti sarà quindi in questi termini:

Art. 51.

« § 1. Il condannato è tenuto alle spese del giudizio.

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

» § 2. I condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio. »

Chi approva questo paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 51, sorga.

(Approvato.)

Art. 52.

« Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro; il mese di trenta giorni; l'anno si computa secondo il calendario comune. »

(Approvato.)

Leggo il primo paragrafo dell'

Art. 53.

« § 1. Ogni condanna a pena temporanea restrittiva della libertà personale comincia a decorrere, rispetto ai detenuti, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; e per coloro che non sono detenuti, dal giorno della effettiva esecuzione. »

Metto ai voti questo § 1:

(Approvato.)

« § 2. Il carcere sofferto prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si computa per intero nell'esecuzione delle condanne correzionali, e per una metà in quella delle condanne criminali: quando si tratti di condanna a pena pecuniaria, si computa col ragguglio stabilito nell'articolo 55. »

A questo paragrafo 2 abbiamo un emendamento dell'onorevole Pescatore.

« § 2. Il carcere sofferto prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si computa per intero nell'esecuzione delle condanne alla relegazione, alla prigionia e alla detenzione; — al doppio nelle condanne al confino, e per una metà nell'esecuzione delle condanne alla reclusione.

» Questo computo deve farsi espressamente nella stessa sentenza dopo la pronunziazione della pena dovuta al reato e in deduzione di questa. »

PRESIDENTE. Il Relatore è pregato di dire se accetta questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha fatto una modificazione che entrerebbe in parte nelle viste dell'onorevole Pescatore, che è anzi coerente al suo concetto; solo che porta qualche diversità sulle sue conclusioni.

La Commissione ha considerato che quando si tratta di surrogare la pena della custodia o della detenzione al confino, la legge ha già stabilito il rapporto fra le dette pene, fissandolo ad un terzo della durata del confino. Ciò premesso, è manifesto che trattandosi ora di stabilire la misura onde computare nel confino il carcere preventivo sofferto dal condannato in aspettazione del giudizio, non converrebbe attenersi a norme diverse e rompere l'euritmia del codice con disposizioni incoerenti.

Per queste ragioni la Commissione è venuta nella determinazione di non accogliere come è l'emendamento proposto, ma di modificarlo riferendosi alle norme generali.

La Commissione propone che in fine del § 2, dove nel testo ministeriale è detto: *quando si tratti di condanna a pena pecuniaria, si computa col ragguglio stabilito nell'articolo 55*, direbbe: « quando si tratta di condanna al confino od a pena pecuniaria si computa secondo le regole stabilite negli articoli 44 e 54 ».

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

PRESIDENTE. Si compiaccia mandare alla Presidenza questo emendamento.

Senatore PESCATORE. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« § 2. Il carcere sofferto prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si computa per intero nell'esecuzione delle condanne correzionali, e per una metà in quella delle condanne criminali: quando si tratti di condanna a pena pecuniaria, si computa secondo le regole stabilite negli articoli 44 e 54. »

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 53, si alzi.

(Approvato.)

Art. 54.

« § 1. Le pene dell'interdizione o della sospensione dai uffici o della sospensione dall'esercizio di un ufficio, professione od arte, hanno effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e nei giudizi criminali in contumacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione.

» § 2. Quando la sospensione dai pubblici uffici o dall'esercizio di un ufficio, professione, od arte, è aggiunta ad altra pena, la sua durata incomincia dal giorno in cui la pena principale è scontata od altrimenti estinta. »

A quest'articolo il Senatore De Falco propone un emendamento del seguente tenore:

Art. 54.

« La durata delle pene dell'interdizione o della sospensione dall'esercizio dei diritti enunciati negli articoli 46 bis e 47 comincia dal giorno in cui è scontata od estinta la pena a cui era aggiunta. Esse producono altresì il loro effetto dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, e nei giudizi criminali in contumacia, dopo tre mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza.

» Il condannato che contravviene all'interdizione è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni; il condannato che contravviene alla sospensione è punito con la detenzione estensibile ad un anno, ferma rimanendo la durata dell'interdizione o sospensione. Se trattasi di pena di polizia, è punito coll'arresto estensibile ad un mese. »

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se accetta l'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il governo non può neppure accettare questo emendamento ed osserva anzi che non si dovrebbe nemmeno porlo ai voti, giacchè la prima parte di esso non è che una ripetizione di ciò che è già stato votato secondo il progetto del Governo; la seconda parte poi venne implicitamente respinta da un' anteriore deliberazione del Senato. Ivi si dice che il condannato il quale contravviene all'interdizione, è punito colla prigionia da 4 mesi a due anni. Ora, la contravvenzione di cui ivi si fa cenno è già stata preveduta, e diversamente punita negli articoli 21 § 3, e 22 § 3. L'ultimo inciso poi, il quale accenna alle pene di polizia, è pregiudicato dalla votazione seguita sull'art. 11, secondo cui la sospensione è pena correzionale e non può mai essere aggiunta a pene di polizia.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento dell'onorevole De Falco non può essere posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 54 testè letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 55.

« § 1. La multa si converte di diritto nella detenzione e l'ammenda nell'arresto col ragguglio di un giorno per ogni 10 lire della somma non pagata, quando il condannato non abbia versato nella cassa dello Stato il montare della multa entro due mesi, o quello dell'ammenda entro un mese dal giorno dell'intimazione del preavviso di pagamento. L'ammenda inferiore a 10 lire si converte in un giorno di arresto.

« § 2. La pena surrogata non può eccedere un anno di detenzione, o quindici giorni di arresto: il condannato può sempre farla cessare pagando intieramente la multa o l'ammenda.

« § 3. Alla detenzione od all'arresto può anche essere surrogata nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato col ragguglio di lire tre per ogni giorno di lavoro. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ho domandato la parola per far correggere un errore materiale occorso nell'art. 53.

Se ho bene inteso quello che ha detto l'onorevole Presidente per citare l'articolo in cui si tratta del ragguglio fra il carcere e la pena pecuniaria, ha detto articolo 54; invece deve dire 55.

PRESIDENTE. È la redazione inviata dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Pescatore di osservare che è divenuto l'articolo 54, secondo il progetto della Commissione; e rimarrà quindi l'art. 54, se non s'introduce altra novità.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell'art. 55 per metterlo ai voti.

« § 1. La multa si converte di diritto nella detenzione e l'ammenda nell'arresto col ragguglio di un giorno per ogni dieci lire della somma non pagata, quando il condannato non abbia versato nella cassa dello Stato il montare della multa entro due mesi, o quello dell'ammenda entro un mese dal giorno dell'intimazione del precetto di pagamento. L'ammenda inferiore a dieci lire si converte in un giorno di arresto. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il paragrafo secondo è così emendato dalla Commissione:

« § 2. La pena surrogata non può eccedere un anno di detenzione, o quindici giorni di arresto: il condannato può sempre farla cessare pagando la multa o l'ammenda, deduzione fatta della parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite dal § 1. »

Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta: solo propone che invece delle parole *deduzione fatta della parte, ecc.*, per maggiore brevità, e anche, se si vuole, per maggiore proprietà del linguaggio legislativo, si dica *dedotta la parte, ecc.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa variazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo 2 paragrafo così modificato:

« § 2. La pena surrogata non può eccedere un anno di detenzione, o quindici giorni di arresto: il condannato può sempre farla cessare pagando la multa o l'ammenda, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite dal § 1. »

(Approvato.)

« § 3. Alla detenzione o all'arresto può anche essere surrogata nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato col ragguglio di lire tre per ogni giorno di lavoro. »

A questo paragrafo 3 propone un emendamento il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora rileggo il paragrafo 3 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 56.

« § 1. Se il condannato deve scontare più pene di specie diversa, l'esecuzione comincia dalla pena più grave secondo l'ordine stabilito nell'articolo 11, e, terminata questa, comincia la esecuzione della pena meno grave. »

« § 2. Se la condanna alla pena più grave avviene durante l'esecuzione della pena più mite, questa s'interrompe e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è terminata. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 57.

« Le sentenze di condanna alle pene di morte e dell'ergastolo sono stampate per estratto ed affisse nel Comune dove sono state pronunziate ed in quello dove il crimine fu commesso. »

Qui non vi era che un emendamento del Senatore Tecchio, che però scomparendo avendo il Senato approvata la pena capitale.

Metto ai voti l'articolo 57.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 58.

« § 1. I condannati a pena temporanea re-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

strittiva della libertà personale per tempo non minore di due anni, i quali, durante due terzi della pena, abbiano dato prove di emendamento, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale, agricola od industriale, ed anche a lavorare, fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o dirette dall'amministrazione dello Stato; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

» § 2. L'ammissione è fatta sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento penale in cui il condannato si trova, con decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io volevo fare un'osservazione. Qui, quando si parla delle case di pena si dice che possano i condannati essere adoperati nella esecuzione di opere pubbliche, o dirette dalle Amministrazioni dello Stato. Io desidererei sapere se s'intende solo dello Stato od anche opere comunali o provinciali.

In secondo luogo, domanderei se le opere dello Stato devono essere eseguite dalla pubblica Amministrazione, perchè generalmente lo Stato non eseguisce, ma dà le opere da eseguirsi ad appaltatori; quindi resta lavoro diretto dei privati, e che si fa per conto loro. Di più faccio osservare che in pratica abbiamo molti lavori che non sono nè dello Stato, nè fatti da appaltatori a conto dello Stato, ma d'interesse privato, i quali si eseguono anche col mezzo di condannati, come sono appunto le bonifiche, come sono i lavori di miniere ed altri. Io domanderei quindi che fosse modificata questa dizione e invece di dire nell'esecuzione di opere pubbliche e dirette dalle Amministrazioni dello Stato, si dicesse: *nell'esecuzione di opere pubbliche e in grandi imprese che presentano un interesse generale economico o di igiene.*

Se noi, come spero, faremo i lavori di bonificazione dell'agro romano, potremo con molto vantaggio adoperare i condannati; ma da questo bonificamento otterrà un interesse grande lo Stato, un interesse per la pubblica ricchezza aumentata, e per la migliorata igiene, mentre i fondi sono e rimangono di proprietà privata.

Io direi che non si abbia a formulare l'articolo in modo che limiti il lavoro del condannato alle opere pubbliche dello Stato. Desidero avere su queste mie osservazioni alcuni schiarimenti. Di più, giacchè ho la parola, desidererei far rilevare non essere opportuno l'altro inciso in cui dicesi: *che i condannati debbono rimanere segregati dagli operai liberi.*

Io non credo che questa disposizione si possa eseguire, perchè il condannato è un manuale, non fa che i lavori materiali, ma vi sono gli operai direttori, i quali sono liberi. Vedano, o Signori, come appunto si eseguono tutti questi lavori col mezzo di condannati. Il forzato fa i lavori grossolani, trasporta terra ed altre cose simili; ma il lavoro intelligente di direzione, questo è fatto quasi sempre da operai liberi.

Dunque se noi mettiamo nell'articolo l'obbligo di non mettere i condannati a contatto cogli operai liberi noi verremmo a legare la mano all'Amministrazione dello Stato in modo che non potrà giovare del lavoro dei condannati.

Quindi concludendo, si ammettano i condannati a lavorare anche in grandi imprese private le quali aumentino la ricchezza pubblica, o migliorino la igiene, e si tolga il divieto al condannato di avere contatto coi direttori dei lavori, diversamente si renderà impossibile servirsi dell'opera loro.

PRESIDENTE. L'onorevole Gadda non fa alcuna proposta formale?

Senatore GADDA. Mi riservo di fare una proposta quando avrò udito il Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole Senatore Gadda ha interrogato il Governo sul modo con cui debbano essere intese talune parole di quest'art. 58; se cioè sotto il nome di opere pubbliche o dirette dallo Stato si intendano anche quelle grandi imprese private, quei grandi lavori che sono fatti da appaltatori, o proprietari privati, ma tornano di vantaggio all'interesse generale dello Stato. Il Governo ritiene che essendosi usata la locuzione, *opere pubbliche o dirette dallo Stato*, si debba ritenere non essere necessario, che le opere sieno fatte nell'interesse esclusivo dello Stato. Purchè lo Stato eserciti sopra di esse una vigilanza, purchè i lavori si compiano sotto la sua direzione, a termini di quest'articolo, i condannati possono esservi impiegati.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Che si richieda poi almeno la direzione dello Stato si capisce facilmente. Trattandosi di individui i quali debbono scontare una pena, se lo Stato non esercita la sua vigilanza sui loro lavori, se questa venisse lasciata ai privati, non ci sarebbe garanzia che venisse osservata la disciplina, e che non abusassero della libertà parziale loro concessa. Ad ogni modo se l'onorevole Senatore Gadda crede che le parole, *dirette dallo Stato*, non bastino per avventura a comprendere tutte quelle opere che, se non sono fatte nell'interesse dello Stato, giovano però all'interesse pubblico ed alle quali importerebbe quindi che si potessero destinare i condannati, parmi che basterà a soddisfare al desiderio da lui espresso, a togliere cioè ogni dubbio, l'aggiungere dopo la parola: *dirette* le parole: *ed invigilate*.

Così se vi sarà un'opera privata il cui compimento riesca di vantaggio generale, il Governo potrà provvedere a che questi condannati prendano parte ai relativi lavori a condizione però che sia riservata ad esso la sorveglianza dei medesimi.

Si adotterebbe in sostanza l'analoga disposizione del Codice germanico, il quale in tal parte è così concepito:

« Essi possono anche essere occupati in lavori fuori dello stabilimento e specialmente nei lavori pubblici o sorvegliati da un'autorità dello Stato. »

Con quest'aggiunta mi pare che sia tolta la difficoltà a cui accennava l'onorevole Senatore Gadda. In ordine poi al secondo quesito dichiarato di non iscorgere l'inconveniente a cui accenna. Egli ha detto essere assolutamente necessario che questi condannati siano diretti, guidati ed istruiti nei loro lavori da uomini liberi, e non potere ciò avere luogo di fronte alla disposizione contenuta nel mentovato articolo, secondo cui devono rimanere segregati dagli operai.

Osservo però che la segregazione ivi prescritta vuol essere intesa relativamente agli altri operai i quali attendono agli stessi lavori in cui saranno impiegati i condannati, e non già rispetto ai superiori che hanno la missione di dirigerne l'opera, dare le occorrenti istruzioni e vegliare sul loro eseguitamento. Costoro certamente sono e devono essere uomini liberi, ma non è di questi che parla l'articolo. Quindi

a me sembra che il dire segregato dagli altri operai non escluda che possano essere diretti e invigilati da uomini in libertà, perchè questi sono posti in condizione diversa da quella dei condannati, non compiono gli stessi lavori, ed esercitano l'ufficio di direttori, di sorveglianti, anzichè quello di semplici operai.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda è soddisfatto di queste spiegazioni?

Senatore GADDA. Riguardo alla prima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Regio Commissario, io mi dichiaro soddisfatto, e aderisco ben volentieri alle sue idee perchè rispondano al concetto che io aveva, cioè che anche le opere private possono essere eseguite col mezzo di condannati, quindi colla disgiuntiva o *invigilate dallo Stato*, noi siamo intesi che anche le opere private come sono quelle delle bonifiche possono esser eseguite per mezzo dei servi di pena.

Rispetto alla seconda parte, io per verità, non potrei perfettamente aderire al concetto espresso dall'onorevole Regio Commissario in quanto che mi pare che, dal momento che egli stesso ammette che gli operai che dirigono il lavoro sono operai liberi, questi non potranno essere segregati dai condannati se devono avere la direzione dell'opera loro.

L'articolo della legge dice: *in questo caso debbono essere segregati dagli operai liberi*: io credo che dal momento che noi dobbiamo adoperare degli operai liberi per dirigere i lavori non li possiamo segregare dai manuali che lavorano sotto la loro direzione.

Proporrei quindi che queste parole *in questo caso debbano rimanere segregati dagli operai liberi* fossero tolte dall'articolo.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Volevo fare un'osservazione. Mi sembra che quando anche il Governo acconsentisse a mandare i condannati a lavorare per conto di terzi, sopra questi condannati dovrebbe sempre esercitarsi una grande sorveglianza.

Non credo che ciò sia stato abbastanza chiaramente indicato nell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

revole Senatore Gadda di riflettere, che, quando si dice debbono *rimanere segregati*, non s'intende di parlare della segregazione da coloro che li sorvegliano, ma della segregazione dagli altri operai liberi, onesti, non sottoposti a pena.

Diceva benissimo, e molto opportunamente l'onorevole Senatore Arrivabene, che secondo i regolamenti che si faranno poi intorno a questi condannati destinati ad occuparsi di opere pubbliche, si deve prescrivere singolarmente il sistema di sorveglianza. L'onorevole mio collega Ministro dell'Interno, aveva anzi delle difficoltà a questo riguardo, e invece di essere propenso ad allargare, come pare che tenda l'onorevole Gadda, mi consigliava a tenermi entro limiti ristretti. Egli si preoccupava appunto della sorveglianza, la quale, quando si estendesse di troppo, l'opera a cui i condannati dovranno attendere, diverrebbe pel Governo un aggravio non lieve. Quindi pregherei l'onorevole Gadda di tenersi pago della espressione usata nel progetto, espressione del resto che si trova pure adottata in quell'articolo del Codice penale per l'Impero germanico, che è stato testè rammentato dal Regio Commissario, e che venne generalmente approvato.

PRESIDENTE. Insiste l'on. Senatore Gadda?

Senatore GADDA. Io non voglio insistere. È una questione più di chiarezza dell'articolo che di altro.

Io non intendeva di parlare della vigilanza; questa deve farla il Governo. Si è già detto, nella prima parte dell'articolo, che questi condannati devono essere vigilati dall'amministrazione governativa. Io intendevo di parlare del lavoro che non può esser diretto dai custodi che li sorvegliano. I custodi non se ne intendono; sono gli operai intelligenti che dirigono quel lavoro, o che devono necessariamente avere contatto coi condannati, non per custodirli ma per dirigere il lavoro.

I custodi ed i direttori dei lavori sono persone diverse ed hanno uffici diversi. Io non ho voluto già diminuire la custodia dei forzati; essi devono essere custoditi dal numero d'uomini necessario per esser certi che non fuggano; ma siccome essi, onde lavorare, devono essere sotto la direzione di operai liberi che siano pratici del lavoro, come falegnami, fabbri od agricoltori che eseguono riduzioni di praterie, di irrigazioni, di fognature od al-

tro; così questi operai liberi, intelligenti, devono naturalmente essere al contatto coi condannati. Questo è il mio pensiero. Ma non abuserò più oltre del tempo del Senato e non insisto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Benchè l'onorevole Senatore Gadda abbia dichiarato che non insiste nella sua proposta, tuttavia mi faccio un dovere di dare uno schiavimento, perchè non vorrei che intorno a questa disposizione esistesse un equivoco e soprattutto quando derivi da osservazioni fatte da un esperto amministratore qual'è l'onorevole Gadda. Io penso ch'egli non attribuisce alle parole: *segregati dagli operai liberi* il loro vero senso. Si parla come dicevo, di segregazione dagli operai, non dai direttori, nè da coloro che debbono invigilare le opere; ma dai socii nel lavoro, dagli altri operai che non hanno alcuna autorità nè di direzione, nè d'altra specie.

Posta la quistione in questo senso, mi pare che siamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Gadda. Questi condannati saranno segregati da quelli che attendono allo stesso lavoro, vale a dire lavoreranno in un drappello distinto dal drappello delle persone libere; ma riceveranno, ciò che è naturale, direzione da quelle stesse persone che sono preposte ai lavori e saranno poi particolarmente sorvegliati da quelle che di questo servizio sono peculiarmente incaricate dal Governo.

Senatore EULA, *Commissario R.* Per soddisfare al desiderio dell'onorevole Gadda, propongo di modificare l'articolo in questo modo; dov'è detto: *nell'esecuzione di opere pubbliche o dir. tt. dell'amministrazione dello Stato*, si direbbe invece: *nell'esecuzione di opere pubbliche o di altre dirette ed invigilate dall'amministrazione dello Stato, in questo caso devono rimanere segregati dagli operai liberi.*

Senatore GADDA. Ringrazio gli onorevoli Ministro e Commissario Regio delle spiegazioni che si son compiaciuti di darmi e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 58 modificato:

« § 1. I condannati a pena temporanea restrittiva della libertà personale per tempo non minore di due anni, i quali, durante due terzi

della pena, abbiano dato prove di emendamento, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale, agricola od industriale, ed anche a lavorare, fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o di altre dirette od invigilate dall'amministrazione dello Stato, in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per rendere più breve e più chiara la locuzione del paragrafo secondo dell'articolo 58 propongo di riformarlo come segue:

« § 2. L'ammissione o la revocazione è fatta in conformità del disposto del § 3 dell'articolo 13. »

PRESIDENTE. Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 58.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 59.

« § 1. I condannati alle pene della reclusione, della relegazione, della prigionia o della detenzione per un tempo non minore di tre anni, i quali abbiano scontato tre quarti della pena e dato prove di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria.

» § 2. Il liberato provvisorio è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

» § 3. La liberazione provvisoria è revocata e il condannato viene sottoposto al rimanente della pena interrotta, se egli tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di liberazione.

» § 4. La liberazione provvisoria è concessa e revocata con decreto dei Ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato sconta la pena, se si tratta della concessione, o sulla proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, se si tratta della revocazione. Quest'autorità può ordinare, per ragioni di ordine pubblico, l'arresto del libe-

rato, ma deve provocare immediatamente la revocazione della liberazione provvisoria. »

Nei primi tre paragrafi di quest'articolo non vi è emendamento, nè osservazione di sorta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Nel paragrafo primo, dove si legge: *e dato prova di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria*, la Commissione aggiungerebbe: *con loro consenso*.

PRESIDENTE. Metto ai voti questi tre paragrafi.

Il primo paragrafo lo si legge come fu emendato dalla Commissione:

« § 1. I condannati alle pene della reclusione, della relegazione, della prigionia o della detenzione per un tempo non minore di tre anni, i quali abbiano scontato tre quarti della pena e dato prove di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria con loro consenso. »

(Approvato.)

« § 2. Il liberato provvisorio è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

(Approvato.)

« § 3. La liberazione provvisoria è revocata e il condannato viene sottoposto al rimanente della pena interrotta, se egli tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di liberazione. »

(Approvato.)

Ora viene il § 4 sul quale cade un emendamento del Senatore Pescatore in questi termini:

« § 4. La liberazione provvisoria è concessa e revocata con sentenza della corte di appello (sezione di accusa) nel cui distretto fu pronunciata la condanna, sulla proposta ecc., come nel progetto.

« Il pubblico ministero deve dare le sue conclusioni, esso può richiedere, e la corte ordinare, anche d'ufficio, qualunque nuova informazione, la comunicazione di documenti, e singolarmente della sentenza di condanna e dei relativi atti. »

La Commissione e il Ministero accettano questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

il Ministero l'accetta. Anzi pareva che lo stesso proponente non volesse insistervi.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore **PESCATORE.** Domando licenza di dire alcune parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** In verità nel seno della Commissione il Ministro Guardasigilli personalmente intervenuto dimostrò contro questo mio emendamento una ripugnanza assoluta, non è dunque il caso che io faccia su di ciò una lunga discussione.

Ad ogni modo mi sia permesso di dire che cotesta disposizione ministeriale a mia volta mi ripugna. Che cosa è questo diritto che qui si attribuisce al Ministro? È un diritto di grazia? È un atto di giustizia che farà, quando concede la liberazione provvisoria al condannato? Evidentemente è una concessione gratuita, è una grazia.

Si dice: no, non è una grazia perchè la giustizia lo tiene sempre sotto la sua mano, e se non serba buona condotta, lo ripiglia, lo riconduce al luogo di pena.

Ma, Dio buono, uno che ha scontato la reclusione per otto anni, lasciatelo in libertà, e potete essere sicuri che qualunque siano le condizioni che gli apporrete nel decreto di liberazione le osserverà per non ricadere nelle mani della giustizia e terrà sicuramente una buona condotta.

Dunque nel fatto la sua liberazione è definitiva, ed è una grazia del quarto della pena che con questa disposizione il Ministro sarà autorizzato a concedere da solo. Ed in ciò io vedo una specie di violazione della prerogativa sovrana: e violazione inutile, perchè quello che fa il decreto ministeriale lo può egualmente fare un Decreto reale.

Chi toglie che nei regolamenti degli stabilimenti penali si possano enunciare queste medesime disposizioni, per invitare condannati a tenere una buona condotta, facendo loro sperare che, dando segni di pentimento, all'ultimo quarto della pena saranno liberati con Decreto reale, con la grazia sovrana?

Ma quando si attribuisce questo diritto non più al sovrano, ma allo stesso Ministro, mi par quasi che si commetta un'usurpazione dei diritti della Corona.

Io mi ricordo di aver letto in Montesquieu

(*l'Esprit des lois*) che uno dei principali fondamenti della monarchia sia appunto la prerogativa che costituisce il sovrano come il rappresentante del perdono sociale. Il diritto di grazia, l'esercizio della clemenza concilia, dice il sommo autore, tanto affetto, tanto amore nell'animo delle popolazioni verso la monarchia, che si può dire che questo diritto è uno dei principali appoggi della monarchia medesima. Ora come si può senza una necessità attenuarlo? Cosicché se ad ogni modo, io pensavo, si vuole che all'ultimo quarto della pena il detenuto abbia fondata speranza di essere liberato tenendo una buona condotta, piuttosto se ne faccia un atto di giustizia. Ecco la cagione del mio emendamento. Il Ministro raccoglie le informazioni, le passa al procurator generale, il quale propone le sue conclusioni. Ma sia la Corte d'appello, sezione d'accusa, quella che concede la liberazione del condannato.

Un'altra osservazione m'induceva a proporre questo emendamento, ed è che l'essere dichiarato così espressamente nella legge che all'ultimo quarto della pena sarà concesso...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Può essere concesso . . .

Senatore **PESCATORE**... sarà concesso (purché il detenuto mostri una buona condotta, cosa ben facile, giacché per sollevarsi dell'ultimo quarto della pena il delinquente mostrerà pentimento ancorchè non l'abbia), temo che questa dichiarazione della legge influisca sull'animo dei magistrati senza che se ne avvegano, eccitandoli abitualmente ad una maggiore severità: quando è detto nel Codice stesso che dieci anni di reclusione, in fatto, vogliono dire sette e mezzo, il magistrato si sentirà inclinato ad essere più severo, e ad applicare il massimo, anziché il minimo della pena: fra 10 e 15 anni di pena, sceglierà 15, dove starebbe a 12 se non fosse detto nel Codice, che l'ultimo quarto è condonato: e così siamo sempre allo stesso caso.

Ma data così brevemente la spiegazione del mio emendamento, torno a dichiarare che non v'insisto, e ne recedo volentieri perchè ho veduto che il Ministro lo respinge in modo assoluto, e crederebbe lesa l'armonia del suo Codice se fosse adottato. D'altronde non c'è la menoma speranza che sia adottato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io potrei dispensarmi dall'abusare in quest'ora tarda della sofferenza del Senato, poichè l'onor. Pescatore ha già dichiarato di non insistere nella sua proposta. Ma egli ha diretto un'accusa al Governo, che un Ministro del Re non può lasciare senza risposta. Egli ha supposto che questa disposizione sulla liberazione provvisoria includa una violazione, una usurpazione della più splendida prerogativa reale, quella del diritto di grazia.

Io credo che l'onor. Pescatore sia in errore, tanto quando vede nella disposizione di questo art. 59 un atto di grazia, come quando vede in essa un atto di giustizia.

La liberazione provvisoria autorizzata dall'articolo che discutiamo, non costituisce nè un atto di grazia, nè un fatto di giustizia, ma bensì un atto puramente amministrativo, un atto di provvida amministrazione carceraria.

Dico che quest'atto non costituisce un atto di grazia, e la cosa non mi pare difficile ad intendere, soprattutto poi per la perspicace intelligenza dell'onor. Pescatore.

Il condannato ammesso alla liberazione provvisoria, continua ad essere legalmente sottoposto alla pena, tanto che, se egli invocasse la grazia sovrana, e il Re credesse d'impartirgli un atto della sua clemenza, la grazia potrebbe trovare ancora la sua piena applicazione al liberato provvisorio.

Domando io all'onorevole Pescatore se di una stessa pena si possa graziare due volte lo stesso condannato.

Avverto inoltre che la condanna alla quale l'individuo che gode la liberazione provvisoria è sottoposto, mantiene tutti i suoi effetti legali, effetti che, o in tutto o in parte, cesserebbero quando fosse intervenuto un decreto di grazia.

Aggiungo ancora che le grazie di loro natura non sono revocabili; e ben diceva un Re in una delle tragedie alferiano:

Io i miei doni revocar non soglio;

questa è massima, o Signori, di tutte le teste coronate, in tutti i tempi ed in tutti i paesi.

Ma la liberazione provvisoria è molto meno un atto di giustizia. Sarebbe un atto di giustizia, se l'autorità giudiziaria dovesse ritornare ad esaminare il processo, dovesse intervenire per pesare di nuovo la reità del condannato, e misurare la pena che gli è dovuta.

Ma invece si tratta unicamente di vedere se un condannato siasi condotto nel luogo di pena in tal modo da meritare di essere ammesso a libertà provvisoria ossia ad un esperimento della libertà di cui la condanna lo priverebbe.

Or chi dovrà fare quest'atto? Forse l'autorità giudiziaria come propone l'onorevole Pescatore? No certo, perchè essa non possiede nessun elemento della condotta che il condannato ha tenuto nel luogo di pena, nè ciò disconosce l'onorevole Pescatore. Quest'atto può appartenere soltanto a quella autorità la quale possiede le informazioni intorno alla condotta tenuta del condannato, cioè in primo luogo ai direttori dei luoghi di pena. Sono questi che dovranno dare un primo parere, e questo parere verrà sottoposto all'autorità governativa rappresentata dal Ministro dell'Interno dal quale dipende l'amministrazione delle carceri; e dal Ministro della Giustizia, dal quale dipende la Magistratura che pronunciò la sentenza. Queste autorità pesando tutte le circostanze che verranno loro rappresentate, potranno sole profondere un giudizio intorno alla ammissibilità del condannato alla liberazione provvisoria. Qualunque altra autorità, a mio avviso, sarebbe assolutamente incompetente perchè mancante degli elementi che occorrono a dare codesto provvedimento il quale, come vi diceva, è di natura puramente amministrativa.

Osservo poi che noi non saremo i primi ad adottare questa benefica disposizione. Noi siamo già stati preceduti da altre nazioni e singolarmente dall'Impero germanico che nel suo recente codice penale scrisse una disposizione conforme a quella che noi abbiamo creduto di inserire nel nostro progetto di Codice penale. Anche secondo il Codice penale germanico la liberazione provvisoria è accordata con decreto dell'amministrazione superiore, la quale espressione pare che non faccia neppure dipendere la deliberazione da una autorità così elevata, quale noi abbiamo proposto nel nostro progetto.

Sappia infine il Senato che, tutte le disposizioni che a questo proposito sono scritte nel

SESSIONI DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

progetto, mutata la forma, rispondono interamente alle disposizioni del codice germanico. Certo nessuno vorrà fare al Governo germanico l'accusa di avere con quelle disposizioni offeso il diritto di grazia, ovvero il diritto della giustizia. Seguiamo, o Signori, con sicurezza questo nobile esempio e non tenete alcuno degli inconvenienti che l'onorevole Pescatore è stato tratto a notare da un apprezzamento meno esatto del nuovo istituto della liberazione provvisoria dei condannati.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il paragrafo 4 che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 59.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 60.

« § 1. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta, senza che la liberazione provvisoria sia stata revocata, la pena rimane scontata.

« § 2. Se l'arresto del liberato è susseguito dalla revocazione della liberazione provvisoria, l'effetto della revocazione risale al giorno dell'arresto. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 61.

« Le norme pel trattamento dei condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla relegazione, alla prigionia ed alla detenzione e degli ammessi a una colonia penale agricola od industriale od al lavoro in opere pubbliche fuori delle case di pena, giusta l'articolo 58, rispetto al vitto, al vestiario, alla disciplina, al lavoro ed alla mercede del medesimo, saranno determinate con regolamenti particolari, pubblicati con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).

Rettificazione.

Nel foglio 55, pag. 399, alle linee 11 e 13 della 2^a colonna, invece di *Ministro di Grazia e Giustizia*, leggasi *Senatore Menobrea*.